

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Risultamento del sorteggio fatto dall'ufficio di Presidenza, dei collegi dell'isola di Sardegna, corrispondenti a ciascun deputato, a norma della legge 27 gennaio scorso — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa patenti — Opposizioni del relatore Di Revel all'articolo proposto dal deputato Sineo, in surrogazione del 1° — Nuove parole del proponente in appoggio del medesimo — Considerazioni del ministro incaricato delle finanze, e dei deputati Casaretto, e Di Revel relatore — Rigetto dell'emendamento — Proposizione del deputato Mazza P. per modificazioni alla tabella A, combattuta dal ministro e dal relatore e quindi ritirata — Opposizioni del relatore Di Revel all'emendamento proposto dal deputato Bottero nella seduta di ieri alla tabella A — Sotto-emendamento del deputato Ricardi C.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non trovandosi ancora in numero in questo momento (ore 2 e 1/4), debbo con mio rincrescimento far procedere all'appello nominale per stampare il nome degli assenti nella gazzetta ufficiale (1).

(Si procede all'appello.)

Il signor intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari trasmette alla Camera undici esemplari del rendiconto del Consiglio divisionale di Cagliari per la Sessione del 1854.

Saranno depositati alla segreteria.

RISULTAMENTO DEL SORTEGGIO DEI COLLEGI ELETTORALI DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Questa mane l'ufficio della Presidenza, a termine del disposto della nuova legge elettorale per l'isola di Sardegna, procedè all'estrazione a sorte per l'assegnazione

(1) L'elenco dei deputati che non risposero al presente appello nominale, pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 28 febbraio 1856, è il seguente: Airenti, Annoni, Arconati, Arrigo, Baino, Berti, Bertoldi, Bersezio, Bolmida, Boyl, Brofferio, Brunati, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Canalis, Carta, Cassinis, Cavour G., Chiò, Colli, Correnti, Costa di Beauregard, Costa della Torre, Cossato, Crosa, D'Arcais, Delfino, Delitala, Della Motta, Depretis, Despine, Falqui-Pes, Fara, Farina Maurizio, Ferracciu, Gallisai, Galvagno, Garibaldi, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, Isola, Mantelli, Menabrea, Michelini Alessandro, Miglietti, Moia, Naytana, Notta, Oytana, Peyrone, Pescatore, Pernati, Ponziglione, Puggioni, Rattazzi, Ravina, Roberti, Roux-Vollon, Rubin, Sanguineti, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, Somis, Sommeiller, Spinola Tommaso, Tecchio, Tegas, Tola Antonio, Tola Pasquale, Tuveri, Valerio, Zirio.

a ciascun collegio elettorale dei deputati dell'isola. Si darà lettura del relativo processo verbale dell'operato del Consiglio di Presidenza.

CAVALLINI, segretario. « Intervengono il presidente Bon Compagni; i vice-presidenti Cadorna Carlo e Moffa di Lissio; i segretari Louaraz, Cavallini, ed il questore Bottone.

« Trattasi di dare esecuzione all'articolo 7 della legge 27 gennaio prossimo passato per modificazioni alle disposizioni contemplate nella legge elettorale per l'isola di Sardegna, il quale prescrive: « che entro cinque giorni dopo la promulgazione della detta legge, si procederà dall'ufficio della Presidenza della Camera dei deputati all'estrazione a sorte per determinare in ciascuna delle provincie dell'isola a quale fra i collegi debba appartenere ognuno dei deputati dalle medesime eletti, o da eleggersi, nel caso vi fosse qualche collegio vacante.

« A questo effetto si sono poste successivamente in due distinte urne le schede contenenti i nomi dei collegi elettorali di ciascuna delle provincie dell'isola e quelle dei deputati alle singole di esse appartenenti, e quindi dal signor presidente si è proceduto all'estrazione a sorte, ed alla lettura dei nomi dei diversi collegi, e dal vice-presidente Cadorna Carlo a quello dei nomi dei deputati che debbono appartenere a ciascuna di essi, facendosi dal segretario Cavallini, in presenza di tutti i membri intervenuti, constare del risultamento di queste operazioni, il quale riuscì nella conformità seguente:

« *Provincia di Cagliari.* — N° 184. Decimo, Tuveri. - 185. San Luri, Puggioni. - 182. Cagliari, Sanna-Sanna. - 181. Cagliari, Fara. - 183. Quarto, Tola Antonio.

« *Provincia di Sassari.* — N° 187. Nulvi, Tola Pasquale. - 188. Ittiri, Buffa. - 186. Sassari, Mari.

Provincia d'Alghero. N° 190. Tiesi, Garibaldi. - 189. Alghero, Costa A.

« *Provincia di Cagliari.* — N° 191. Cuglieri, Delitala. - 192. Bosa, Naytana.

« *Provincia d'Iglesias.* N° 194. Villacidro, Falqui-Pes. - 193. Iglesias, Boyl.

« *Provincia d'Isili.* — N° 195. Isili, Scano. - 196. Mandas, Santa Croce.

« *Provincia di Lanusei.* — N° 197. Lanusei, Cugia.

« *Provincia di Nuoro.* — N° 199. Bitti, Sulis. - 198. Nuoro, Gallisai.

« Provincia di Oristano. — N° 201. Ales, D'Arcais. - 200. Oristano, Carta. - 202. Busachi, vacante.

« Provincia di Ozieri. — N° 203. Ozieri, Grixoni.

« Provincia di Tempio. — N° 204. Tempio, Ferraciu. »

PRESIDENTE. In conseguenza di questo sorteggio si darà avviso al signor ministro dell'interno per la convocazione del collegio che rimane vacante.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TASSA PATENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla tassa delle patenti per l'anno 1856.

Ora cade in deliberazione la proposta sull'articolo 1 del deputato Sineo della quale darò di bel nuovo lettura pei signori deputati che non fossero stati presenti, quando fu formulata nella seduta di ieri:

« Gli esercenti contemplati nella tabella A, annessa alla legge del 7 luglio 1853, saranno ammessi a fare la consegna dei profitti netti che essi avranno ricavati dall'esercizio della loro industria nel corso dell'anno 1855.

« In questo caso saranno sottoposti ad una tassa del 5 per cento sulla rendita che risulterà dalla loro consegna. »

La parola spetta all'onorevole relatore della Commissione.

DI REVEL, relatore. La Commissione non può in verun modo accettare questa proposta. Essa evidentemente rientra nella questione del principio dell'assetto della tassa medesima, quella stessa questione che fece già oggetto di dibattito quando si trattava della discussione generale, che si vuol riprodurre in occasione della tabella A cogli stessi argomenti, cogli stessi principii.

Mi pare che l'emendamento di cui testè venne data lettura non contenga una disposizione alla quale nel suo discorso facesse allusione l'onorevole Sineo, cioè che volesse che la quota attuale del diritto stabilito dalla tabella A servisse come limite massimo.

Se questo era il suo pensiero, anzichè migliorare la legge sotto il rispetto di quello che era nel 1851, verrebbe ad aggravarla, inquantochè non si potrebbero eccedere le lire 300 per la prima classe, e così via via di tutte le altre, perchè la legge vi si opporrebbe; ed intanto potrebbe occorrere che alcuni esercizi fossero tassabili d'assai più, e che tuttavia la legge vi opponesse un limite.

Io osservo alla Camera che questa questione è la medesima che fu agitata sin dal bel principio di questo dibattito. Qui si tratta di cambiare assolutamente sistema; si tratta di ritornare alla legge del 1851, e di ritornarvi con un articolo, in cui è unicamente esposto un principio, ma di cui non sono stabilite le applicazioni. Ed io, per parte mia, trovo che già di troppo in molte occorrenze noi abbiamo discusse questioni di principio, senza poi esaminare come si mettano in applicazione. Questo, a parer mio, è il pessimo fra i sistemi in materia d'imposte, perchè non conviene solo discutere se in astratto un principio sia buono o no, ma fa d'uopo vedere come il medesimo si potrà applicare.

Ora, da quanto fu detto nella discussione generale, e da quanto fu avvertito ieri dal ministro delle finanze, risulta che il principio di tassare l'individuo unicamente sulla base della consegna, se può avere una qualche applicazione laddove sono determinati i limiti entro i quali questo giudizio dev'es-

sere portato, si è col sistema che noi proponiamo, col sistema cioè della graduazione. Ma, ove si lasci vagare nelle apprezzazioni individuali dei profitti di un esercizio per venire a determinare la quota, si cadrà nell'incerto, nell'arbitrario, e, quello che è più, si andrà persino a favorire la mala fede.

Poichè, o signori, si disse ieri che la legge del 1851 aveva fatta sufficiente buona prova, in quanto che aveva in definitiva data una somma di lire 2,030,000, somma però che, come fu osservato dal ministro delle finanze, non fu incassata, mentre al 1853 rimaneva ancora ad esigere la somma di lire 300 e più mila, le quali sono considerate inesigibili, sia per le questioni che tuttavia pendono sulle medesime, sia per mutata condizione dei contribuenti, sia infine perchè appunto il tempo che trascorse non lascia più facoltà di poterle esigere.

Ma osservate, o signori, che quella legge ebbe solo effetto per un anno: ora molti di coloro che fecero la loro consegna in una proporzione più ragionevole, vedendo che altri avevano consegnato assai meno, e che non era stato possibile di costringerli a pagare di più, quando la legge avesse continuato ad avere effetto, anzichè consegnare ragionevolmente come avevano fatto pel passato, avrebbero naturalmente seguito il sistema di quelli che erano stati, direi, meno coscienziosi, epperò avrebbero consegnato meno di quello che avevano consegnato prima, ben sapendo che le Commissioni non avevano modo di venire poi ad accertare il loro vero avere.

Quindi la Commissione non può fare a meno di respingere la proposta dell'onorevole Sineo, in quanto che essa contiene un principio che la Camera ha già respinto, quando approvò la legge del 1853, e che ha pure respinto implicitamente nelle votazioni che già ebbero luogo in questa medesima discussione; principio il quale, in ogni caso, non potrebbe essere ammesso senza che venisse formulato in complesso di legge intera, e senza che si mostrasse come esso, posto in applicazione, possa produrre quei risultati utili e corrispondenti a quelli che si vogliono ottenere colla presente legge.

Per conseguenza, a nome della Commissione, io debbo respingere l'adozione di quel principio, ed in ogni caso protesto che non mi sentirei mai di discuterlo senza che mi si dimostri che il medesimo si può applicare.

SINEO. L'onorevole relatore della Commissione, presumendo quale possa essere l'avviso dei suoi colleghi della maggioranza, ha opinato per la reiezione dell'emendamento che ho avuto l'onore di formulare.

DI REVEL, relatore. Domando la parola.

SINEO. Replicherò dapprima alle obiezioni mosse dal signor ministro, e poi alle considerazioni dell'onorevole relatore.

Il signor ministro si mostra sempre soddisfatto della legge che egli propugna, perchè con essa egli reca sollievo ad un buon numero di contribuenti; e non si prende nessun fastidio di quelle altre pur gravissime ingiustizie alle quali egli non ha saputo proporre nessun riparo, nè di quei nuovi atti d'ingiustizia che nella nuova legge si contengono. Egli persiste a proporvi di camminare alla cieca, imponendo a destra e a sinistra, dichiarando (ciò di cui la nazione prenderà atto, o signori) che non avete nessuna notizia positiva intorno ai valori che volete imporre. Vi si propone di aumentare di 100, 200 lire l'imposta di taluno, senza avere nessun elemento per giudicare se realmente egli abbia dei valori corrispondenti alla tassa. Ecco il sistema nel quale concordano e il Ministero e la maggioranza della Commissione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Domando la parola.

SINCO. Io prego la Camera di ben considerare quale debba essere l'effetto di una proposta di questo genere sullo spirito dei contribuenti.

L'opinione pubblica si è già spiegata in varie guise, colla stampa, colle petizioni, in numerosissime adunanze che unanimi proclamarono le ingiustizie che io vi denuncio. Ora voi, non che emendare gli errori così apertamente denunciati, venite ad aggiungere gravame a gravame. Io credo che questo procedere sia non solo ingiusto, ma benanche sommamente imprudente.

Il rimedio che io propongo sarà di un uso non troppo frequente: si sa che nella maggior parte dei casi ai contribuenti non conviene di accingersi ad incumbenti; si sa qual cosa costa all'industriale il tralasciare le sue occupazioni per agire contro gli agenti fiscali; spreco di tempo, spreco di danaro sono inevitabili; e non vi si avventurerà se non chi sarà oppresso dalla enormità della quota che così freddamente gli volete imporre. In questi casi in cui l'ingiustizia è così vivamente sentita da risolvere un contribuente ad esporsi ad infiniti disturbi, a spese che non possono essere rimborsate, lasciate almeno la porta aperta alla giustizia, sarà una valvola di sicurezza, dirò così, per l'opinione pubblica, sarà un modo di espandersi, sarà almeno una speranza, e nella maggior parte dei casi una lusinga, ma una lusinga buona a qualche cosa, un atto di giustizia che fate almeno in diritto, se in fatto non potrà produrre molte e frequenti conseguenze.

Quando i contribuenti si considereranno come enormemente gravati, reclameranno. E come? Reclameranno sottoponendosi a pagare il 5 per cento di quel ricavo che avranno consegnato.

Si dice: queste consegne saranno infedeli e non ci si propone il rimedio per sindacarle, per impedire l'infedeltà delle medesime. Ma, signori, nella peggiore ipotesi, non trovandosi dei migliori, si riprodurranno, come diceva il ministro delle finanze, i rimedi che erano scritti nella legge del 1851. In questi casi eccezionali si ricorrerà al sistema di quella legge medesima che produsse all'erario 2 milioni, che non è certamente poca cosa. E non dico già con questo che quella legge debba essere ritenuta per base in ogni sua parte; io ho limitata la mia proposta alla tabella A; non ho detto che io creda questo sistema egualmente applicabile a tutte le tabelle. Circa la tabella A, senza questo rimedio, vi sono ingiustizie flagranti, alle quali la Commissione ed il Governo non si curano di provvedere. Io richiamo, o signori, la vostra attenzione su quel venditore di vino che, secondo la tabella A, è posto in prima classe, e deve pagare almeno la somma di lire 150 per poter vendere vino in quantità non minore di 15 litri. Se fosse minore, allora egli incontrerebbe ancora un altro aggravio, cioè quello di essere sottoposto alla gabella. Certamente non si richiede un gran capitale per mettere insieme due o tre volte 15 litri. Poche centinaia di lire, od anche poche decine bastano a formare il fondo di questi negozi. Né ci vuole alcuna particolare abilità, né si richiede alcun fitto grave che possa produrre una condizione eccezionale in chi esercita quest'industria.

Perchè dunque volete voi togliere questa risorsa a coloro che in essa troverebbero il mezzo di mantenere le loro famiglie? Come vorrete domandare lire 150 a chi vuole esercitare sopra la più piccola scala quest'industria, che forse non darà un prodotto netto eccedente queste lire 150, che anzi forse non sarà fondata sopra un capitale eccedente le stesse lire 150 che si domandano; cosicchè la tassa equivarrebbe ad una vera confisca del capitale impiegato nell'industria? Perchè non volete ammettere questi industriali a dirvi: non abbiamo

ricavato che tanto, vi offriamo il 5 per cento di quanto abbiamo ricavato! Non è forse la proposta molto ragionevole?

In questo punto il signor ministro e l'onorevole relatore si uniscono per far la critica del sistema delle consegne. Per poter portare sui ruoli due milioni, dicono essi, ci vollero tutti i rigori indotti dalla legge del 1851, perchè le consegne non erano che di 800,000 lire.

Prima di tutto, questa diversità tra lire 800,000 e 2 milioni somministra già un argomento per dimostrare che si sono date lezioni ai contribuenti che presentarono consegne infedeli; essi sanno che sono esposti al pericolo di vedere riconosciute le loro frodi ed accresciute le loro quote. Inoltre male si argomenta dai casi generali ai casi eccezionali. Se io credessi che il signor ministro avesse sott'occhio le particolarità di queste consegne, non dubiterei di riferirmi alla sua lealtà e dimandargli se non gli consta in modo evidente che la maggior parte delle consegne alterate furono opera non di piccoli contribuenti, ma di grandi contribuenti; furono alterate dal grande commercio, furono alterate da grandi industriali, furono alterate da coloro che nell'esercizio di professioni liberali hanno un maggior profitto.

Pur troppo, signori, abbiamo potuto scorgere in queste cose la verità di ciò che diceva non ha guari un operaio inglese che sedeva a banchetto co'suoi numerosi compagni. Domando, diceva egli, che si faccia un brindisi alla moralizzazione delle classi elevate della società. (Bravo! a sinistra) Che il detto dell'operaio inglese sia applicabile anche al nostro paese lo provano le consegne piccole raffrontate con le grandi; se il signor ministro conoscesse bene tutti i particolari delle consegne, non dubito che egli mi confesserebbe ingenuamente la verità.

Le consegne piccole furono generalmente fedeli; infedeli, e qualche volta vergognosamente infedeli, furono quelle di grandi capitalisti, di grandi industriali.

Ora voi comprendete, o signori, che il mio emendamento non viene a colpire questi grandi capitalisti, questi grandi industriali. Io non voglio che aprire la strada a quel piccolo industriale di buona fede il quale si esporrà a tutti questi incomodi, perchè realmente le conseguenze della vostra legge gli saranno così insopportabili da dover cercare ad ogni costo il rimedio che vi propongo.

Il signor ministro diffalcava dai 2 milioni annui, iscritti sui ruoli in virtù della legge del 1851, le quote che egli dice inesigibili. Ma perchè non usa egli sempre la stessa misura nel ponderare gli elementi della discussione?

Io gli domando se non ha adesso delle quote inesigibili dipendentemente dai ruoli fondati sulla legge del 1853. Probabilmente queste quote non esatte o non facilmente esigibili saranno ancora maggiori di quelle che dipendono dalla legge del 1851.

Dunque è inopportuna questa riduzione per far comparire piccola la cifra dell'imposta che si poté raccogliere dipendentemente dalla legge del 1851. Ma io, lo ripeto, non domando la riproduzione di quella legge, perchè non è questa la sede di tale discussione.

Io credo che si è fatto male, e l'esperienza lo ha provato, a sostituire il sistema della legge del 1853 a quello del 1851. Si è sempre fatto così; in tutto siamo andati di male in peggio. Quale è la legge di cui siete stati contenti? Io non so veramente se ci sia una legge che, una volta promulgata e messa in pratica, i deputati che l'hanno votata abbiano detto: abbiamo fatto bene di accettare la proposta del Governo. In generale le leggi si sono trovate tutte, non dico di quella imperfezione solita ad avverarsi nelle umane cose, ma di quella

imperfezione palpabile, deplorabile, mostruosa che si sarebbe potute evitare con maggiori meditazioni sulla materia.

Così avvenne anche per le leggi di finanze. Si fece una pessima legge nel 1851, una pessima nel 1853, e nacque convenienze, disturbi gravi e dall'una e dall'altra; ciò non prova che la seconda sia migliore della prima.

Ma io non vi domando di riprodurre la prima con tutti i suoi inconvenienti; solo per una tabella, per un solo genere di contribuenti, là dove l'evidenza ci appalesa maggiormente il bisogno di un rimedio efficace e pronto, io vi suggerisco di frarre dalla legge del 1851 quel solo rimedio che si abbia in pronto, rimedio inoltre fondato sulla giustizia e sullo Statuto. Quando un cittadino viene a dirvi: ecco, io vi consegno tutti i miei averi, tutto quello che ho al mondo; e che volete domandare di più?

Ritenete, o signori, che questo rimedio non è nuovo, perchè, se da noi, come legge generale, non vi fu mai un'imposta sulla rendita, vi fu tuttavia, ed esiste tuttora per una parte dei nostri concittadini, che da remotissimo tempo, da secoli pagano questa imposta. Quando almeno fra loro credeva potersi lamentare della tassa che egli si faceva più o meno arbitrariamente pagare, era ammesso a giurare. Così si praticava, e si pratica tuttora per gli israeliti; e dietro il loro giuramento si ammetteva e si ammette la riduzione della tassa. Perchè volete dunque che noi, tutti concittadini uguali davanti alla legge, siamo trattati più male di quello che si trattassero quei poveri israeliti quando erano in quella condizione eccezionale, quando con le regie costituzioni si credeva di avere fatto molto dichiarando che non si poteva vedere un ebreo?

Egli è un atto di giustizia che io vi domando, che mi pare non possa rifiutarsi.

Accusavami l'onorevole Di Revel di rientrare nella discussione generale. Che cosa vuol dire egli con questo? È vero che invoco principi che furono sviluppati nella discussione generale; ma che cosa ne viene da questo? La Camera ha forse rifiutati con qualche decisione i principi che furono invocati nella discussione? Io non conosco alcuna di queste decisioni. La Camera si è divisa in due parti quando si trattò dell'emendamento Biancheri; ma all'emendamento Biancheri non si opponeva falsità di principi, si opponevano ragioni di opportunità, ragioni d'ordine; ed il relatore specialmente opponeva che, senza entrare nel merito degli emendamenti Biancheri in massa, fosse miglior ordine di discussione penetrare a discutere gli articoli concordati tra la Commissione ed il Ministero, salvo poi ad ogni articolo di riprodurre le proposte dell'onorevole Biancheri.

Dunque sin qui non vi è nulla di giudicato, e non so come il signor relatore possa oppormi il risultato della discussione. Sicuramente che invoco gli stessi principi che ho invocato allora, e li invoco con tanto maggior fondamento perchè la Camera con nessun atto li ha riprovati, e non ho sculto che si adducesse alcun plausibile argomento che li potesse neutralizzare.

Dice l'onorevole Di Revel che il mio emendamento indica un principio senza indicare i modi di applicazione. Avvi forse un po' d'abitudine a credere esclusivamente all'applicabilità delle proprie idee. Io pregherò l'onorevole relatore e la Camera di voler considerare con qualche freddezza la questione che loro si presenta, e vedranno che non ci può essere difficoltà di applicazione. La peggiore conseguenza sarà di ritornare alla condizione in cui eravamo in virtù della legge del 1851, legge che fu proposta dal Ministero ed approvata dal

Parlamento. Non era dunque cosa tanto assurda nè così lontana dalla pratica quella che io proponevo; non era dunque una di quelle idee astratte, di quelle utopie che camminano nelle nuvole, e non si possono mai portare al piano terreno. Io non intendo che quanto voi avete decretato, e non veggio perchè mi si venga ad opporre così nebulosamente una certa astrazione ed impraticabilità.

Io credo che, trattandosi appunto di misure eccezionali, si potrà fare meglio che nel 1851. Questo l'ho di già accennato. Formulerò le mie idee su questo proposito quando l'articolo fondamentale sarà accettato. Se questo articolo, la cui praticabilità è già garantita dall'esempio della legge del 1851 e dalla sua esecuzione, avrà il vostro gradimento, esamineremo se realmente si possa ancora migliorare la condizione del fisco dirimpetto a questo sistema.

Ma l'onorevole Di Revel va più in là, e dice ciò che non mi ricordo abbia detto quando si discusse la legge del 1851, egli dice, cioè, che questo sistema favorisce la mala fede; che anzi l'esempio della mala fede spesse volte impunito sarà contagioso; che quindi anche coloro che una volta erano stati disposti a consegnare fedelmente, si pentiranno, e seguiranno l'esempio dei falsi conseguanti.

Io ho dei miei concittadini un'opinione migliore di quella che oggi si manifesta dall'onorevole deputato Di Revel, e non credo che il nostro popolo sottostia, in punto di moralità, a quelle nazioni che, se non posso dire che siano logore e vetuste, certamente non mostrarono di avere maggior vigore morale di quello che ne abbia il nostro paese.

Il sistema delle conegae applica a questa legge, in forma meramente eccezionale, e quindi in casi rari, il sistema della imposta sulla rendita stabilito in Inghilterra. Mentre colà questo sistema è applicato a tutte le rendite, io qui lo propongo soltanto per alcuni contribuenti, ai quali non posso altrimenti sovvenire; lo propongo per quei contribuenti sui quali gravita una legge cui non possiamo in questo momento diversamente rimediare.

Questo forse sarà motivo di ripugnanza per il signor ministro delle finanze, il quale si è fatto un concetto molto spaventoso di questa imposta sulla rendita. Egli ha portato gli occhi per disgrazia sopra la pagina la più infelice fra quelle che riferiscono le opinioni di Gladstone; e questa pagina l'ha così largamente persuaso che egli esagera grandemente nella mente sua gli inconvenienti dell'imposta sulla rendita; e, tutto preoccupato di questa spaventosa immagine, egli ha accettato il mio emendamento con una diffidenza che ne ha alterato singolarmente agli occhi suoi il vero ed effettivo carattere.

Se si trattasse di giustificare il sistema dell'imposta generale sulla rendita, credo che non sarebbe difficile lo sciogliere quelle obiezioni che fecero tanto senso sulla mente del signor ministro. Avvertirebbesi massimamente che, quando nel nostro paese si trattasse d'introdurre quest'imposta, sarebbe in una proporzione così minima colla rendita che scemerebbono assai tutti gli inconvenienti che si sono avverati in Inghilterra. Colà attualmente il sistema che il signor Gladstone trovava imperfetto, e manifestava qualche rincrescimento nel doverlo mantenere, sapete, o signori, che peso arreca sui contribuenti? Porta il 7 per cento della loro rendita, senza neanche distinguere quelle specie di rendita che meriterebbero maggior favore delle altre.

Principiando dall'epoca della sua introduzione sino al momento attuale, sono cinquantotto anni circa che questo sistema è in vigore, con una interruzione di soli ventotto anni, e da quel tempo si elevarono sempre lagnanze; ma perchè?

Perchè le rendite furono affette dall'imposta senza deduzione, senza quel discernimento che con consiglio più illuminato si potrebbe facilmente introdurre. Ma nelle contingenze attuali, e per l'applicazione transitoria ristrettissima ed affatto eccezionale che io domando, non troviamo nessuno degli inconvenienti che generarono le prevenzioni del signor ministro.

In primo luogo, se i contribuenti sottostarono volentieri a questa proporzione del 5 per cento, è appunto perchè loro sarà dimostrato che la legge li colpirà in una proporzione molto maggiore del dovuto. Essendo questo soltanto un rimedio ad un male maggiore, un rifugio che si apre contro la ingiustizia, essendo l'asilo che essi troveranno per sottrarsi ad una maggiore rovina, per essi la cosa non farà certamente l'effetto che fece in Inghilterra quando s'impose il 7 per cento senza distinzione alcuna.

Io credo dunque che il ministro si può completamente tranquillare, e ben mi rincresce che la responsabilità dell'accettazione debba cadere su chi suppongo non volersi perpetuamente mantenere nell'esercizio della carica di cui ora gli è affidata la gestione, perchè, se aprissi gli atti del Parlamento, troverei mille argomenti, dai quali potrei concludere che il titolare di quella carica dovrebbe necessariamente venire ad una diversa conclusione.

Sin qui veramente il signor ministro reggente delle finanze non ci ha fatta quella specie di questione ministeriale che faceva per l'emendamento Biancheri; egli non ha detto sinora che ritirerebbe la legge, se si adottasse il mio emendamento; quindi non lo vedo così gravemente minacciato come era quello dell'onorevole Biancheri. Ma, se il signor ministro credesse dover portare sino a quel punto la resistenza, io lo inviterei ancora a riflettere alla grave responsabilità che egli incontrerebbe rimpetto alla nazione. Ritirare la legge, cioè rendere impossibile per ora ogni miglioramento ad una condizione di cose che il Governo, la Camera, l'intera nazione hanno riconosciuta ingiusta, insopportabile, realmente insopportabile, mi sembrerebbe cosa molto inopportuna, e spero ancora che questa minaccia non verrà. Qualora venisse, io pregerei la Camera di esaminare con molta serietà questa condizione di cose. Da lungo tempo, da tutte le parti dello Stato, da tutte le condizioni di cittadini, in tutte le forme vi si chiede giustizia; e vi si chiede giustizia appunto sulle basi che ho indicato. Non è già pensiero mio, ma è invece pensiero generale. Perchè non scegliamo il minor male? Perchè non adottiamo un mezzo il quale ci conduca ad un'applicazione pratica dello Statuto che ci regge? Ecco l'interrogazione che venne, che viene fatta, che si ripete da tutti gli angoli dello Stato. A questa interrogazione rispondono il ministro e la maggioranza della Commissione: noi facciamo il bene a qualcuno, alleviamo qualcuno; ma, dovendosi provvedere alle finanze, debbono pagare altri. Ma chi? Chi ha da pagare non sappiamo, non abbiamo dati statistici, ma qualcuno deve pagare; dunque paghi un sesto, un decimo dei contribuenti, una parte insomma di questi che sono diversi da quelli che vogliamo esimere. Signori, con mutamenti di tal fatta voi non soddisferete certamente la pubblica opinione, e, quel che è peggio, non potrete soddisfare alla voce della vostra coscienza.

Io mantengo conseguentemente il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non pare credibile che una legge la quale è presentata coll'intendimento di migliorare considerevolmente la sorte degli esercenti meno agiati, dopo che è

della massima evidenza provato che questo miglioramento andrà a profitto della metà almeno degli esercenti, i quali non pagheranno più che la metà della tassa attuale, e che, a questo fine, il Governo si propone di rinunziare almeno ad un prodotto da 500,000 a 700,000 lire, ciononostante si voglia far apparire questa legge come disastrosa, come peggiorativa dello stato delle cose.

Io sono d'avviso che, davanti all'evidenza delle cifre, ogni appesantimento, per sottile che sia, e per quanto sia condotto colla massima eleganza oratoria, debba cessare di aver valore. Ora lo ho provato, e stimo che a nessuno sia riuscito a distrarre l'evidenza dei miei calcoli, che dalla riduzione proposta solamente nella tabella B si viene a portare una diminuzione nel prodotto non minore di 400,000 lire, sole dipendentemente dalla gradazione.

È vero che si sono fatti altri calcoli, ma questi sono basati sopra dati affatto erronei. L'onorevole Casaretto, nella seduta di ieri, cercò di provare che, invece di una riduzione di lire 400,000, solo relativamente alla tabella A (perchè, sebbene ve ne siano poi altre, ora io mi attengo alla sola riduzione proveniente dalla riforma di detta tabella) non si sarebbe fatta che la diminuzione di lire 200,000 circa.

Ma da che proviene, o signori, questa differenza? Proviene da che egli suppose che il prodotto attuale sia di 2,400,000 lire, invece che esso è di 5,400,000.

CASARETTO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Egli ha commesso lo sbaglio di un milione.

CASARETTO. Permetta che io mi spieghi subito. Il ministro aveva detto che il diritto fisso ammontava a 2,400,000 lire, che la metà di questi diritti fissi apparteneva alla tabella A; dunque io ho preso il sesto della metà del diritto fisso della tabella A, vale a dire il sesto di 1,200,000 lire, ed ho così basati i miei calcoli unicamente sui dati esposti dal signor ministro delle finanze.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Mi pare che ieri l'onorevole Casaretto abbia dichiarato che il prodotto totale era di 2,400,000 lire. Ora egli dice che calcolava unicamente il prodotto della tavola A secondo i dati esposti dal Ministero. Sta bene, ma non è men vero che il sesto di 2,400,000 lire non è 200,000 lire, ma 400,000 lire.

CASARETTO. Mi scusi: ho parlato del sesto della metà di 400,000 lire, perchè il signor ministro aveva ammesso che una metà soltanto del diritto fisso appartenesse alla tabella A.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Mi scusi: ho detto invece che il prodotto totale è di 5,400,000 lire, e che reputo che la sola tabella A getti al Tesoro 2,400,000 lire. Ho dunque ragione di dire che l'onorevole precipitante era partito da un dato supposto, dato che io non avevo somministrato. Inoltre poi, calcolando sulle diminuzioni provenienti dall'aver elevato il diritto fisso e soppresso il diritto proporzionale, egli diceva che non si avrebbe che una diminuzione di 52,000 lire. E qui sta un altro errore evidente, perchè, se egli confronta le quote le quali sono esenti dal diritto proporzionale, nella legge in vigore, col numero delle quote che ne saranno esenti pel progetto di legge attuale, egli vedrà che vi è una differenza enorme. Nella prima non vi sono che diciotto quote, nel secondo ve ne sono sessantasei; dunque ben si vede che per ognuna di queste quote si comprende una immensità di esercenti, non già tanti esercenti quante sono le quote; e,

per poco che sia, la riduzione proveniente da ciò non era certamente inferiore ad 80,000 lire circa.

CASARETTO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Viene poi la terza, che riguardava l'abolizione del diritto proporzionale. Ora, siccome la proposta che faceva l'onorevole Biancheri era di togliere affatto il diritto proporzionale sugli alloggi senza distinzione alcuna di tabelle, è ben naturale che, se questo diritto proporzionale, tanto sugli alloggi che sui locali di commercio, dà attualmente una somma di 800,000 lire, e che la parte che riguarda il diritto proporzionale sugli alloggi getta una somma di 450,000 o 460,000 lire, togliendo questo diritto, si fa una perdita completa di questa somma. Ecco perchè io diceva che in totalità la riduzione non sarebbe stata minore di 1,200,000 lire; tanto più poi se si aggiungono tutte le altre riforme, che porteranno una diminuzione di rendita, e che vennero già ampiamente accennate.

Dunque ritorno alla prima proposta. Questa legge porterà con sé una diminuzione sensibile di tassa a favore della classe degli esercenti meno agiati; per conseguenza si deve accogliere come un vero beneficio, e non già dipingerla con colori foschi, che la renderebbero sgradita a coloro medesimi a cui arreca un reale vantaggio.

Ma si osserva: voi accrescete però la tassa ad una parte dei contribuenti, senza discernimento, senza base, senza dati; per conseguenza commettete a questo riguardo un'injustizia.

Esaminiamo, signori, qual è la parte e la condizione dei contribuenti a cui verrebbe accresciuta la tassa di un terzo.

Questa parte corrisponde al sesto della totalità degli esercenti, ed è certamente la più agiata di tutto il commercio e di tutte le industrie.

Se l'onorevole Sineo ritiene che le persone che appartengono a questa classe, quelle, cioè, che tengono il posto più elevato nelle industrie, nel commercio e nelle professioni liberali, siano appunto coloro che non abbiano esattamente consegnato il loro avere, in tal caso dovrebbe la logica condurlo ad applaudire al ministro che cercò di evitare queste frodi, con accrescere la tassa precisamente a questa classe di persone.

Però io non posso accettare questa sua asserzione, perchè, essa tornerebbe troppo nociva all'onoratezza di un ceto intero di cittadini. Io stimo che questo non si possa asserire se non nel caso che si abbiano dati fra le mani i quali provino che la generalità o la universalità di questi cittadini che appartengono a simili classi abbiano veramente consegnato esattamente il loro avere; ma, fintantochè non siano raccolti questi dati per provare la verità della frode, non è certamente cosa conveniente, in un recinto come questo, di gettare, direi, il disdoro sopra molte rispettabili persone.

Sono anch'io d'avviso che non poche furono le consegne inesatte, e che forse siano state in maggior parte di quelli che sono in condizione più agiata; ma non oserei dire mai che la generalità si sia assai allontanata dal vero.

Ma, o signori, questo non prova ancora che vi siano dati precisi onde poter elevare di un terzo o di un quarto la tassa di questo sesto dei contribuenti che sono da questa tariffa colpiti.

Si dice, ed a ragione, che queste considerazioni non bastano, e che non basta che in genere si riconosca che sono suscettibili di aumento, bisogna che lo proviate; voi non avete dati, quindi colpite alla cieca.

A questo mi pare che il Ministero abbia già risposto dichia-

rando che dei dati ve n'hanno i quali, se non sono compiuti come si possono desiderare, sono però tali da poterci dar fiducia che in generale quest'aumento sarà tollerato dai contribuenti più agiati, e che non si arrecherà loro un aggravio maggiore di quello che possono sopportare proporzionalmente ai loro averi; e questi dati sono quelli che si ricavano dai ruoli delle consegne rettificata, in forza della legge del 1851, ruoli che rimasero in vigore il 1852 ed il 1853.

Da questi ruoli risulta che la tassa che si pagava allora dietro queste consegne, era maggiore di quella che questi contribuenti pagano attualmente.

Ora, se quella legge non poteva essere accagionata di eccessivo rigore, di troppo peso (e questo lo prova il desiderio di molti di ritornarla a mettere in vigore, perchè si crede più mite), mi pare che, quando colla nuova graduazione questi esercenti più agiati vengono ad essere tassati come lo erano colla legge del 1851 o poco presso, non si possa sostenere che siano soverchiamente oppressi, nè che si sia affatto privi di dati per tassarli a quel modo.

Ma si osservò ancora: se con quella legge si otteneva un maggior prodotto da questa classe di cittadini, perchè non conservarla?

A questo proposito già si rispose con sodi argomenti, già si rispose coll'addurre qual era il prodotto totale di quell'imposta nei ruoli, quale fu la parte riscossa e quale quella che rimane a riscuotersi.

Dirò di più che, se le difficoltà nel 1852, nel primo anno in cui si applicò la legge furono come uno, nel 1853 divennero come due, e vi erano tutti gli indizi per provare al Ministero che di mano in mano che si progrediva nella sua applicazione, in vece di aumentare, il prodotto della tassa andava diminuendo, perchè molti contribuenti, conoscendo al secondo anno (ed ancora meglio l'avrebbero conosciuto nel terzo e nel quarto) che il Governo non aveva mezzi sufficienti di controllo, potevano rimanere tranquilli, consegnando quanto loro pareva, senza tema che si venisse a riconoscere ed a provare legalmente quale era la tassa che loro doveva imporsi.

Ecco il motivo per cui il Ministero ha giudicato di dover recedere da quel sistema. Ed a questo proposito debbo dichiarare che non fu prima intenzione del Ministero d'introdurre il sistema adottatosi nel 1851, quello delle consegne, poichè egli presentò la legge sopra basi identiche a quelle attualmente in vigore, e non fu che per aderire ai desiderii della Commissione, la quale esaminò quel progetto, che si tentò la prova delle consegne, la quale, ripeto, allo stato attuale delle cose si può dichiarare non aver dato felici risultati.

Si cercò di provare che io esagerai di molto il quadro dell'imposta sulla rendita in Inghilterra. Ma io non feci che addurre le parole di un'autorità citata in difesa di detta imposta dall'onorevole Sineo, e non aggiunsi verbo, parendomi che quelle parole fossero abbastanza eloquenti, tanto più che provenivano da un'autorità da lui citata come assolutamente rispettabile e degna di venir accolta dalla Camera.

Egli disse pure: « non nego che ci sieno delle imperfezioni in quella legge; ma, o signori, queste imperfezioni si potrebbero togliere; però finora il Governo inglese non ha pensato seriamente a rimediare agli abusi che si sono manifestati; per esempio, non ha cercato di esimere dalla tassa quelli che sono in condizione più misera. » Io non sono in ciò con lui d'accordo, mentre stimo invece che, dopochè esiste la tassa sulla rendita in Inghilterra le si siano fatte parecchie riforme. Appunto ogni qual volta si manifestava un

abuso, immediatamente con un *bill* si veniva al riparo del medesimo; e non avvi assolutamente il difetto che l'onorevole Sineo attribuisce a quella legge sulla rendita in Inghilterra, giacchè è noto che tutte le persone le quali hanno una rendita inferiore a 100 lire sterline (anzi credo che ora sia portata a 150), non pagano la tassa sulla rendita. Ora ben sa che 100 o 150 lire sterline corrispondono ad una rendita di lire 2500 a 3750. Dunque ben vede che a questo l'Inghilterra ha provveduto e, ciononostante, si sollevano sempre gravi querele e si manifestano sempre nuove frodi.

Se l'Inghilterra mantiene quell'imposta, si è perchè questa è la base angolare del suo sistema, e bisogna che, in mancanza di un catasto, vada ben adagio ad abolirla, perchè, se toglie quella pietra fondamentale, difficilmente potrebbe valersi di un altro sistema d'imposta diretta, non avendo, come dissi, la base del catasto. Questa è la ragione principale per cui finora non si è pensato di recedere da quel sistema.

Ma, o signori, da volere a non volere, è pur giuoco forza seguire l'onorevole preopinante nelle considerazioni generali che egli fece sostenendo il suo progetto; giacchè non è un emendamento il suo, ma è realmente l'enunciazione di un nuovo progetto.

Siccome egli ritiene che questo sia più giusto, di più facile esecuzione, meno vessatorio ai contribuenti, e l'unico valevole a far sì che l'imposta sia in proporzione degli averi, io debbo dimostrare, però in modo compendiato, come la tassa che si paga ora, la quale verrebbe migliorata col progetto attuale, non sia punto esagerata.

Questa legge, o signori, si potrebbe appuntare come gravatoria, o considerandola nel suo prodotto complessivo, o sotto l'aspetto del riparto che si riterrebbe ingiusto.

A parer mio, una legge sulla tassa patenti non si può censurare che sotto questi due aspetti.

Poche considerazioni, o signori, verrò ora facendo sopra l'una e l'altra di queste opposizioni.

Il prodotto attuale della tassa sulle patenti, depurato da tutte le quote inesigibili, è di tre milioni circa. Supponiamo che questa tassa si riscuota in proporzione del 5 per cento sopra il reddito netto di questa materia imponibile. Io credo che col fissare il 5 per cento si fa un gran favore alla medesima; giacchè, se noi vogliamo tenere la proporzione adottata per tutte le altre leggi d'imposta diretta, dovrebbe essere del dieci, ma è d'uopo limitarla, stante la natura di questa imposta che colpisce capitali non solo assai mobili, ma che sfuggono, direi, all'estimazione, e che da un anno all'altro possono, se non scomparire, soggiacere a dissesti gravissimi.

Nell'ipotesi adunque, che la tassa debba essere limitata al cinque per cento sul reddito netto, essa rappresenterebbe un reddito di 60 milioni. Ora io domando se si può credere che il reddito netto di tutte le industrie, di tutti i commerci, di tutte le professioni dello Stato, sia inferiore a 60 milioni. È assolutamente impossibile che ciò si possa anche supporre.

Facciamo ora il confronto del prodotto che presso di noi si trae con questa tassa con quello che ne traggono nazioni a noi paragonabili per cultura e ricchezza, per esempio, il Belgio. Il prodotto della tassa anche nel Belgio è di tre milioni, ma esso ha una popolazione minore di un quinto circa della nostra; dimodochè la tassa, ripartita in ragione di popolazione, rappresenta 75 centesimi per ciascun abitante, mentre presso di noi non ne rappresenta che 60.

Vediamo la Francia. La Francia da questa materia, ritrae, d'imposta principale o, come qui si direbbe, regia, non meno di 40 milioni, cioè a dire 13 volte la tassa che si ritrae

da noi, mentre la popolazione non è che in rapporto del sette all'uno. Dunque vedete che, anche sotto il rapporto della popolazione, in Francia l'imposta è assai più grave che non lo sia nel nostro paese.

Essa risponde colà ad una lira e 25 centesimi circa per ogni abitante, mentre invece in Piemonte non è che di 60 centesimi.

Ma permettetemi che vi faccia un altro calcolo, che consideri le cose sotto un altro aspetto, il quale non sarà meno verosimile. Giudichiamo dell'entità del commercio da un fenomeno che si appalesa, e che abbraccia l'intero commercio dello Stato, cioè a dire dal movimento commerciale. Secondo l'ultima statistica del movimento commerciale, noi troviamo che tra l'esportazione, l'importazione e il commercio di transito vi ebbe un movimento nel nostro Stato corrispondente a 550 milioni circa. Confrontiamolo ora col movimento di Francia. Il movimento commerciale di quel paese fu nel 1853 di due miliardi e 460 mila lire circa; fate la proporzione e vedrete che il nostro movimento commerciale sta a quello di Francia, poco presso, come uno a quattro, mentre in questa imposta v'è la proporzione di uno a dodici. Ma direte: questo calcolo non è sufficientemente esatto, perchè vi comprendete anche il commercio di transito. Ebbene, lasciamo da parte il commercio di transito che, come sapete, in Francia è pressochè nullo, mentre il nostro è di circa 140 milioni. Il commercio d'esportazione e d'importazione presso di noi somma a 285 milioni circa, cioè 188 milioni d'importazione, e notate che io parlo di commercio speciale, e 95 a 100 milioni d'esportazione; in tutto 285 a 288 milioni.

Facciamo dunque un confronto tra l'importazione ed esportazione nostra e quella della Francia. Nel commercio francese, come sapete, l'importazione e l'esportazione quasi si equilibrano; questa certamente eccede d'alquanto, ma la diversità non è grande. Colà l'importazione è di circa 1,400,000,000, la esportazione di 1,360,000,000, totale 2,460,000,000 circa. Confrontateli con 280 milioni rappresentanti il valore delle nostre esportazioni ed importazioni, e voi vedete che la proporzione è dall'uno al nove al più; eppure la differenza d'imposta è dall'uno al tredici. Comparate l'esportazione e l'importazione separatamente, e troverete a un dipresso lo stesso risultato.

Ora domando: quando da considerazioni generali bensì, ma che hanno un gran peso perchè sono basate sul movimento in complesso del commercio di un paese, tratte da raffronti con uno dei paesi finitimi che ha, non lo posso negare, un'industria più sviluppata, si ha una sproporzione così sensibile, non si ha forse già un giusto argomento per dire che l'imposta pagata dagli industriali per la tassa patenti in Piemonte sia assai temperata?

Ma prescindiamo ora da altri argomenti, per provare che il prodotto totale di quest'imposta sia eccessivo; veniamo ad altra difficoltà assai più scabrosa, ad esaminare cioè se sia bene ripartita. Io non celo il mio imbarazzo; nel tentare di provarvi che questa tassa è sufficientemente bene ripartita, mi dovrò attenere al criterio generale, giacchè è impossibile che io venga qui a provarvi quale sia il reddito netto d'ogni industria, d'ogni commercio, d'ogni professione, onde, paragonando queste rendite colla tassa che ognuno paga, far toccare con mano che ognuna di queste industrie, ognuno di questi commerci non è troppo tassato. So che bisognerebbe discendere ancora d'un grado al disotto, e dimostrare che ciascun commerciante, ciascun industriale, ciascun professionista non è troppo tassato, ma questa è cosa impossibile ad ottenersi, cosa che non si è conseguita ancora nei paesi dove

quest'imposta è antichissima, in paesi ove una lunga esperienza ha potuto somministrare agli uomini di Stato l'occasione di vederne i difetti, di proporle i miglioramenti.

Mi atterro dunque ad alcuni criteri generali bensì, ma che pur mi paiono significativi. Colla legge attuale noi abbiamo per la tavola A una sola tassa per ogni classe e per ogni centro di popolazione. Riguardo a questa tassa non c'è, per quanto io sappia, nessuna fra le persone più agiate che l'abbia tacciata d'essere troppo gravosa; le lagnanze che furono elevate sono particolarmente dal ceto secondario, cioè dagli esercenti meno agiati.

Ora, in quali proporzioni stanno questi esercenti meno agiati coi più agiati, secondo la graduazione da noi adottata? Stanno nella proporzione di due ad uno.

Che cosa facciamo noi? Noi riduciamo della metà la tassa che si pagava da questi esercenti meno agiati, i quali giustamente si lagnavano; la riduciamo del 50 per cento. Potete ancora dire, o signori, che questa classe di esercenti dopo la riduzione di più del 50 per cento (dico di più del 50 per cento, perchè si fanno loro altre agevolanze) non sia sufficiente? Questo finora nessuno lo ha fatto sentire; dunque ben a ragione possiamo mettere in disparte metà degli esercenti, mentre supponiamo che questi debbano essere se non pienamente soddisfatti, almeno acquetati da questa riduzione che si fa per loro.

Non abbiamo più che a vedere come è ripartita la tassa sopra l'altra metà che comprende i contribuenti più agiati o almeno sufficientemente agiati. Per un terzo di questi si lascia la tassa attuale; per un sesto, che sono poi i più agiati davvero, si aumenta di un terzo.

Dunque vuol dire che, se vi è ingiustizia nella distribuzione di questa tassa, questa ingiustizia cadrebbe sopra questo sesto di contribuenti che sono più agiati, i quali reclamerebbero particolarmente la vostra attenzione, ed a favore dei quali si cerca di commovere la Camera ed il paese. Ma vediamo se realmente questa sesta parte di esercenti sia talmente gravata dall'aumento di un terzo da potersi per ciò solo tacciare la legge di essere ingiusta, esagerata e sproporzionata.

Mi pare che, analizzate le cose a questo modo, tutta la differenza si riduce ad esaminare se questo sesto di esercenti che si può dire essere la vera aristocrazia del commercio e dell'industria, sia stato troppo tassato coll'aumento che si farebbe, mediante il quale, quelli che attualmente pagano 100, pagheranno 150.

Ora, o signori, qui ritornano opportune le prime mie osservazioni, da cui risulta che questa classe, la più agiata tra gli esercenti, è quella che era più tassata colla legge del 1851, assai più tassata di quello che lo sia colla legge del 1853, e più colpita generalmente dietro le sue proprie consegne e le relative verifiche degli agenti del Governo.

Esiste adunque un criterio, e v'hanno anche certi dati per provare che molti erano più tassati di quello che lo siano ora. Io vi potrei addurre non pochi esempi di avvocati i quali avevano consegnato per lire 450 e che ora ne pagano 100; vi potrei citare casi di medici che si erano consegnati per 160 lire, e che ora ne pagano 50 o 55; di banchieri che si erano consegnati per 5000 lire, e che ora ne pagano 600, 700; e così di altri moltissimi di cui io vi potrei moltiplicare gli esempi.

Se fosse possibile far passare innanzi agli occhi dei deputati tutti i ruoli nominativi dell'imposta del 1852 e 1853, si potrebbe scorgere di leggieri come per molti la consegna anteriore fosse assai superiore a quello che sia stato stabilito colla legge attuale.

Questa è tale considerazione che a me sembra debba persuadere i più restii che nemmeno questo sesto soffra d'ingiustizia nel riparto della tassa.

Ma, si dirà, vi è un'altra obiezione a risolvere, ed è questa: voi provate che la metà degli esercenti non è di troppo tassata dopo la riduzione che si viene a fare; che un terzo della metà di questi esercenti continuando a sopportare la tassa attuale, e avuto riguardo al reddito delle loro industrie, del loro commercio, stando nella condizione dell'imposta attuale, non si può lagnare d'essere di troppo tassato: ma vi è sempre la questione del sesto di quelli compresi nel primo grado che sono troppo tassati.

Ma, se è vero, o signori (e qui ricorro alla prima dimostrazione, perchè si collega affatto colla seconda), che tre milioni non sono di troppo in rapporto col reddito delle professioni e del nostro commercio, supponendo che coi due gradi, cioè col secondo e col terzo A, che comprendono i cinque sestieri degli esercenti della tabella A, non vi sia sproporzione nella tassa, ne viene per conseguenza che essa non vi può essere nell'ultimo sesto, fuorchè tra l'uno e l'altro esercente. Se dei tre milioni, due sono ripartiti giustamente fra il secondo e terzo grado, l'altro milione a carico del primo grado, non può essere eccessivo. Resta solo a vedere se tra gli esercenti compresi in questo, vi sia un riparto giusto, e questo apprezzamento si può fare, o signori, coll'analisi delle tabelle.

Dunque mi pare di avervi dimostrato con sufficienti ragioni che la tassa che si paga attualmente dal commercio non è esagerata; che, se la legge in vigore ha molti difetti, questi difetti vengono emendati sensibilissimamente dalla legge che noi vi presentiamo.

Con tutto ciò io non voglio già dire che voi facciate una legge perfetta, e portiate rimedio a tutti i difetti; molti altri se ne scopriranno, ed allora sarà opera del Governo, e quindi del Parlamento di procurare anche di ovviare ai medesimi.

In tutti i paesi dove si fece l'applicazione di questa tassa si dovette seguire lo stesso sistema; non si può fare a meno. In Francia voi sapete quante volte è stata ritoccata questa legge; così si operò nel Belgio, ove nel 1849 si fece quanto noi facciamo al presente. In quell'anno il ministro Rogier, il quale ha inaugurato un sistema liberale, ed ha procurato, per quanto era possibile, di venire in sollievo delle classi più bisognevoli, ha portata pure la sua attenzione sulla tassa patenti, la quale era già in vigore da molti e molti anni, cioè fin da quando il Belgio era unito all'Olanda. Ebbene egli non ha fatto altro, poco più poco meno, di quanto facciamo noi in questo punto; egli ha ridotte le quote d'imposta che pesavano sulle classi degli artigiani, degli industriali meno agiati, ed ha aumentato del 5, del 10 e del 15 per cento la tassa sopra gli altri. Leggete quelle discussioni, esaminate tutti gli allegati, e, quantunque il Belgio sia il primo paese, almeno così credo, in Europa, nel quale si soglia corredare tutti i progetti di legge, tutti i provvedimenti con quanti dati statistici si possono desiderare, vedrete che allora il Ministero non ha potuto presentare alla Camera una dimostrazione per dati statistici, come si richiede ora da taluni per provare che questi aumenti erano matematicamente o quasi matematicamente fondati sopra inconcusse basi di giustizia. Egli non ha potuto addurre che considerazioni più o meno generali per provare che in genere le classi per cui si aumentava la tassa, onde riparare al difetto della diminuzione della tassa riguardo alle classi inferiori, erano quelle che potevano sopportare quest'aumento. Dunque si procedette colà a un dipresso come da noi.

In Francia, come sapete, la legge sulla tassa delle patenti

fu inaugurata nel 1791; poi venne riformata il 4 termidoro dell'anno III; fu riveduta il 19 fruttidoro dell'anno IV; poi il 9 termidoro dell'anno V; quindi il 7 brumaio, anno VI; poi il primo brumaio, anno VII; finalmente fu modificata nel 1844 e venne ancora ritoccata nell'anno 1850.

Or ben vedete che, per rimediare ai difetti di una tassa, la quale ha unicamente per base gli indizi esteriori, indizi più o meno esatti, è necessario, di mano in mano che si presenta un errore il quale cade a danno dei contribuenti, di ripararlo; nè vi potrebbe essere altro rimedio radicale se non quello di cambiar sistema. Ma in questo caso bisogna dimostrare che se ne possa sostituire un altro, il quale abbia minori difetti di questo, e che possa produrre gli stessi risultamenti.

Queste sono le considerazioni che ho creduto necessario di svolgere in opposizione alla proposta del deputato Sineo, ed in appoggio del sistema ministeriale.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. Ho domandato la parola unicamente per rettificare alcune cifre prodotte dal signor ministro delle finanze, per ristabilire quelle che io ho esposte ieri.

Il signor ministro ha detto che la tabella A produceva alle finanze un'entrata per il diritto fisso di lire 2,400,000. Ora io dico: se a questa somma aggiungiamo le lire 800 mila prodotte dal diritto proporzionale, facciamo 3 milioni e 400 mila lire, cioè tutto l'intero importo della tassa. Ora è assurdo che la tabella A produca il totale ammontare della tassa.

Lasciando da parte questo, ristabilisco le cifre da me esposte ieri.

Nel bilancio l'imposta delle patenti è portata in 3 milioni. Il ministro delle finanze, in un'interruzione fatta al deputato Biancheri, che scorgo riprodotta nel rendiconto della seduta di avanti ieri, pare ammettesse questa cifra, giacchè in tale interruzione dice: *i due terzi (si parla dell'intera tassa) sarebbero due milioni; dunque ammetteva in totale la cifra di tre milioni.* Io invece partiva dal principio che questa tassa dovesse rendere 3 milioni e 200 mila lire. Ma tal somma, prendendo sempre per base la cifra esposta dal signor ministro, io la dividevo in due parti, cioè 800 mila lire pel diritto proporzionale, e 2 milioni e 400 mila pel diritto fisso. Or bene di questi 2 milioni e 400 mila lire io ne applicava la metà alla tabella A; nè credo che questo sia irragionevole, se si considera che, oltre questa, vi sono tre altre tabelle. Oltre a ciò le parole dette dal signor ministro nella seduta di avanti ieri mi autorizzavano a partire da questi dati.

Diffatti egli diceva: *riflettendo che queste classi sono le più numerose, ognuno può farsi un convincimento che la tassa proveniente da questa tabella A debbe essere, se non dei due terzi, come io sono persuaso che sia, almeno della metà.*

Dunque la metà di 2 milioni e 400 mila lire è un milione e 200 mila lire; il sesto (chè appunto il sesto è la diminuzione che venne ieri presunta dal signor ministro), il sesto, dico, di questa somma porta 200 mila lire, totale riduzione sul diritto fisso della tabella A.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Mi permetta una breve interruzione.

In buona fede dichiaro che questa frase io non credo di averla detta; avrò detto *i due terzi*, e non *della metà*; è possibile che la stenografia abbia scritto *almeno della metà*. Qui non è questione di principio; siccome appunto combatteva l'asserzione dell'onorevole Biancheri, il quale la diceva della metà, dissi che era dei due terzi. Del resto, questo non ha

importanza; è solamente per non essere preso in contraddizione.

CASARETTO. Forse il signor ministro non ha bene inteso la citazione che ho fatto; essa lascia vedere che la persuasione intima del signor ministro era che questa somma fosse non della metà, ma tra la metà ed i due terzi; ma nello stesso tempo quasi concedeva che si potesse calcolare della metà, perchè dice: « questa tabella A deve essere, se non dei due terzi, come io sono persuaso, almeno della metà. » Dunque io era autorizzato a basare i miei calcoli sulla metà.

Partendo da questa base, come ho detto, noi avevamo una riduzione sul diritto fisso di 200,000 lire.

Ma il signor ministro ci disse che nel calcolare la riduzione del diritto proporzionale, io aveva errato grandemente, perchè non aveva posto mente al numero delle quote della tabella A, che colla nuova legge vengono esentate dal diritto proporzionale. Mi perdoni il signor ministro, ma credo che ieri non ha ben compreso le mie parole. È appunto sul numero delle quote esenti che io basava i miei calcoli.

Io credo invece che sia egli che erri nel modo di basare i suoi calcoli su queste quote esenti, perchè egli ha preso per base il loro numero assoluto, mentre invece se ne doveva prendere il numero relativo con quelle che restavano tuttora gravate di tassa nelle tavole rispettive delle due leggi.

Infatti, io diceva nella seduta di ieri: *leggo le mie parole festuali:*

« Ma ripetiamo il calcolo in altro modo, il quale certamente non sarà in vantaggio dell'emendamento Biancheri. La legge che adesso è in esercizio contiene 49 sezioni, cioè sette classi moltiplicate per sette categorie. Su 49 sezioni, ve ne sono 18 di esenti dal diritto proporzionale: 18 su 49, è il 36 per cento.

« Nel progetto presente di riforma, invece, abbiamo 147 sezioni; su queste, 66 sono esenti, ciò vuole dire 44 per cento.

« La differenza non è che dell'8 per cento. Or bene, l'8 per cento su 400,000 lire (che è la quota del diritto proporzionale spettante alla tabella A) porterà 32,000 lire di diminuzione.

« Calcolando a questo modo, non corro rischio di esagerare la perdita; giacchè questo calcolo suppone che l'ammontare dei fitti sia così forte nelle più alte sezioni, come nelle più basse, ciò che è ben lontano dal vero; ma, pure ammettendo questo, non avremo, ripeto, che 32,000 lire di diminuzione sul diritto proporzionale, le quali, aggiunte a quella sul diritto fisso, formeranno un totale di 232,000 lire. »

Giacchè ho la parola, risponderò ancora relativamente ai raffronti che ha fatto il signor ministro tra ciò che paga l'industria tra noi, e ciò che paga in Francia. Egli ha calcolato ciò che si paga da noi ed in Francia d'imposta industriale, in proporzione alla popolazione; ma il signor ministro deve sapere che, in proporzione della popolazione, in Francia tutte le tasse sono più forti; non è quindi colla popolazione che doveva fare il confronto, ma colle altre tasse. Infatti, la tassa sull'industria, supponendola di 3,200,000 lire, è il quarto circa dell'imposta prediale tra noi; in Francia, invece, abbiamo, per esempio, pel 1853 50 milioni in confronto di 261 milioni d'imposta prediale. In ambedue le imposte sono inchiusi i centesimi addizionali.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Mi permetta una parola, per non obbligarlo poi a ripetere il calcolo. Se ella comprende anche nell'imposta francese i centesimi addizionali, debbe comprenderli anche nell'imposta del Piemonte; ed allora non

dovrà più calcolare sopra 10 o 12 milioni di imposta prediale, ma sopra 27.

DI REVEL, relatore. Sopra 30 milioni.

CASARETTO. Mi scusi. I centesimi addizionali per le provincie e pei comuni, sono in Francia stabiliti così sull'imposta prediale, come su quella delle patenti; cosicchè la proporzione fra le due imposte non varia. Questo mi pare evidente; è questa una questione, una equazione della più semplice aritmetica.

Dunque, presa questa base, 50 milioni a fronte di 261 è meno del quinto, mentre fra noi è il quarto. Ma, notate bene, il capitale mobile in Francia sta in una proporzione assai più forte col capitale territoriale, di quello che non lo sia da noi. Evidentemente la Francia è nazione più industriale che noi non siamo.

È vero che il signor ministro ha fatto un altro raffronto, che cioè ha raffrontato la nostra tassa col nostro movimento commerciale all'estero; ma prima di tutto ognuno sa che il commercio estero è la minima parte del commercio nazionale, cosicchè non può bastare a servire di base; ma bisognerebbe confrontarla con l'intero commercio sì interno che esterno. Ognuno poi può di leggieri vedere che il nostro Stato essendo piccolo, ed avendo perciò una maggiore estensione di frontiere, la proporzione tra il commercio estero e l'interno debbe essere assai più forte. A voler essere meno incasati sarebbe uopo moltiplicare i due commerci, nostro e francese per la larghezza delle rispettive frontiere.

Inoltre il signor ministro ha raffrontato la tassa coll'importazione. Ma l'importazione in questi ultimi anni è stata grandemente esagerata. Abbiamo dal 60 al 70 per cento di più d'importazione che di esportazione, e questo è uno stato anormale.

È impossibile che in uno stato normale le importazioni superino di tanto le esportazioni; esse debbono bilanciarsi. Se si fa il confronto col movimento degli anni normali, il confronto non è punto in nostro favore. Ora poi queste maggiori importazioni, a fronte delle esportazioni che abbiamo noi, che cosa indicano? Indicano lo stato di sofferenza del paese; sono l'effetto, da una parte, dei cattivi raccolti che abbiamo avuti, e dall'altra (ciò che io credo di poter provare, basandomi sui principii più semplici dell'economia sociale, ma che tralascierò di fare, perchè sarebbe troppo lungo), dall'altra parte, dico, dipendono dalla gran quantità d'imprestati pubblici che abbiamo fatti negli ultimi anni.

SINIO. Non posso accettare in alcun modo la traduzione che il signor ministro ha fatto delle mie idee. Protesto altamente che non ho accusato, nè sono disposto ad accusare alcuna classe fra i miei concittadini; anzi ho dichiarato che ho la massima stima per tutti i miei concittadini in generale, e sono persuaso che in tutte le classi, nel nostro paese, vi è maggior virtù di quel che si possa trovare presso altri popoli. Ma credo che presso tutte le nazioni del mondo avvi un germe di corruzione il quale invade anche le classi agiate, le classi che si chiamano più elevate; credo che il monopolio, l'aggiotaggio, l'avidità del guadagno corrompano anche le classi agiate e credo che in queste classi agiate guaste in questo modo, non in massa, ma in individui, è più facile rinvenire una deplorabile corruzione.

Ecco la mia idea: credo che l'abuso delle ricchezze, che il monopolio, che l'aggiotaggio portino maggiori vizi di quello che ne portino la miseria ed il bisogno. Di questo ho ricavata la prova da un fatto che il signor ministro ha cercato di velare, ma che egli non ha potuto dissimulare; dal fatto che realmente gli sconci maggiori occorsi nelle consegne non

avveraronsi nelle classi minori, non nei piccoli contribuenti. Non accetto adunque la specie di rimprovero che il ministro mi moveva; non ho accusato alcuna classe, bensì ho creduto di dover rendere giustizia alle classi inferiori del nostro paese, le quali si mostrarono generalmente molto esatte nel fare le consegne e facili a rassegnarsi; diedero splendidi esempi di probità, di rispetto alla legge, di tutte quelle virtù che convengono ad un popolo libero.

Le classi superiori furono accusate non da me, bensì dal signor ministro, allorchè egli mosse così alte lagnanze contro il risultato delle consegne.

Ma ora egli si pone in contraddizione con se stesso, allegando che vi furono banchieri, avvocati che consegnarono di più di quello che porta la tassa sopraggiunta. Dunque vuol dire che la tassa sopraggiunta fu ingiustamente introdotta, e questo dimostra appunto che si era fatto meglio nel 1851 che nel 1853. Qual maggior prova si può dare del vizio della legge del 1853 che questo confronto col risultato delle consegne? Se vi furono di quelli che erano tassati per 3000 lire, e che adesso non pagano più che mille circa; se vi furono degli altri tassati per 500 o 600 lire, e che pagano adesso molto meno, ecco dunque che le consegne non diedero quel risultato disastroso a cui accennava il signor ministro.

Non sono dunque da temersi i pericoli delle consegne, specialmente quando esse non sono invocate che come un rimedio ad una tassazione arbitraria, per cui dovete confessare che non avete nessun elemento.

Io non seguirò il signor ministro nella dimostrazione che egli ha cercato di dare che, considerando la massa dell'imposta che gravita sul nostro paese a titolo di tassa sulle professioni, sulle arti e sul commercio, in confronto della ricchezza presunta, essa non è soverchia. L'onorevole Casaretto ha già risposto, e non è questo il terreno sul quale io ho portata la questione.

In ciò che concerne la mia tesi, il signor ministro ha sentita talmente la difficoltà, che ha creduto miglior consiglio di dissimularla.

Di che è accusata questa legge dai nostri contribuenti? È accusata di essere una legge la quale è vincolativa del lavoro, che monopolizza il lavoro e l'industria, che spesso volte è proibitiva del lavoro; e appunto il mio emendamento tende ad impedire che questa legge si porti al punto di essere una severa dogana impeditiva di qualunque ingresso a chi desidera di lavorare!

Io citai vari generi di esercenti compresi nella prima classe di questa legge colpita di aumenti dietro l'accordo tra la maggioranza della Commissione ed il Ministero, rispetto ai quali la vostra legge è una vera proibizione di lavoro.

C'è un industriale, a cagion d'esempio, il quale è disposto ad impiegare un anno a fare una carrozza; ma voi gli proibite di fare questa carrozza, di metterla in vendita se egli non paga 150 lire! Io domando se non sia assurda questa proibizione!

Chi non ha altra industria che quella di fare una carrozza, perchè volete proibirgli di lavorare, sotto pena di pagare 150 lire?

Non bisogna solo, o signori, considerare il danno che questa legge porta a coloro che pagano, ma anche il danno che porta a coloro che non pagano, e che quindi sono obbligati a rinunciare al loro lavoro, perchè ci sta di mezzo la patente, quel nostro proibitorio che impedisce alle industrie di esercitarsi.

Così, o signori, voi non permettete ad un modesto specu-

latore di fare un negozio che è ben innocuo, che è quello dei buoi; qualunque specie di speculazione che si voglia fare, qualunque negoziazione di buoi porta una tassa. In Torino qualunque specie di speculazione sui buoi (e non è necessario di avere un gran capitale per fare in piccolo questa negoziazione), qualunque, dico, speculazione sui buoi porta una tassa non minore di lire 75, secondo la tabella che vi si propone di votare.

Ma non è questo un proibire un'industria innocentissima, un'industria che è alla portata di tutti?

Così noi proibiremo di fare un abito e venderlo, e ognuno sa che capitale vi vuole per fare un abito, adesso specialmente dopo che la libertà di commercio ha reso facile il procurarsi la materia prima. Ebbene un tale non potrà fare un abito nell'anno e venderlo, senza sottoporsi ad una patente di lire 75. Ma io domando se voi non proibite il lavoro, se voi non impedite a chi non ha altra risorsa di cercare il modo di guadagnarsi il pane!

Quando invece si adotti il temperamento che io ho proposto, quando sia permesso a ciascuno di consegnare ciò che ha guadagnato, e gli sia lecito di farsi ridurre la tassa in proporzione di questo guadagno, ecco che tutti gli inconvenienti scompaiono, e richiamate le cose alla stretta giustizia. Il signor ministro, per ischermirsi dalle conseguenze logiche di questa dimostrazione, non ha trovato spediente migliore che quello d'invocare l'esempio di altre nazioni. Non si è fatto così nel Belgio, in Francia.

Ma, Dio buono! Io prego i signori ministri e la Camera a non avere sempre gli occhi rivolti all'estero; li volgano qualche volta a questo Piemonte, il quale ha dati pure buoni esempi, e non ha sempre bisogno di prendere i cattivi degli altri.

Signori, quando in Europa era all'ordine del giorno il monopolio, in Piemonte non c'era. Trecento anni prima che Riccardo Cobden domandasse la libertà di commercio, il Corpo municipale di Torino la chiedeva al Governo formalmente e la proclamava. Ed il signor ministro ne potrà trovare un documento in un libro stampato da un distinto scrittore e suo collega, il quale teneva pure il portafoglio delle finanze, e che ancora attualmente conserva un seggio nel Ministero. Del resto, è cosa che risulta dai registri del Corpo municipale di Torino.

Dunque, sin d'allora fu sentita nel nostro paese la necessità della libertà di commercio. Il monopolio dell'industria poi, o non vi fu mai o, se vi fu, certo era più ristretto che in molti altri paesi d'Europa. In Francia al contrario ci era, e ci è ancora; il colbertismo vi esiste tuttora; le tendenze del Governo sono ancora in opposizione coi precetti della scienza. Ma perchè volete dunque che imitiamo la Francia e il Belgio, che ereditò questo non solo dall'Olanda, ma anche dalla Francia, giacchè il Belgio fu pure unito alla Francia, e ne ebbe questa bella eredità? Perchè volete imitare questo esempio? Si sa che, quando un abuso dura da lungo tempo, gli uomini vi si avvezzano, i costumi vi si informano. Ma noi non avevamo bisogno di adottare ciecamente queste usanze, le quali e furono riprovate dalla ragione, e sono contrarie alle nostre costumanze. Potesse la mia voce smuovervi da questa cieca tendenza ad imitare le nazioni vicine, le quali, lo ripeto, sono grandemente rispettabili sotto molti aspetti, ma le cui istituzioni non sono da prendersi a modello in tutte le loro particolarità!

Il signor ministro crede sempre di rispondere a tutto, dicendo: ma intanto io porto un miglioramento ad una metà dei contribuenti; io non propongo che di aggravarne un

sesto. Io non capisco come il signor ministro non abbia potuto fare un calcolo così semplice, come è quello che naturalmente nasce dalla considerazione dei fatti che doveva avere sotto gli occhi. Un sesto! Ma con quale arbitrio venite voi a dire che quest'aristocrazia dell'industria, come la chiama il signor ministro, sia il sesto di tutti gl'industriali? Le industrie sono esercitate in grande a misura che diminuisce il numero degli esercenti; quando c'è un grande monopolio, avete delle grandi fortune che si occupano delle industrie monopolizzate; ma, quando l'industria si divide fra un gran numero di esercenti, quella specie di aristocrazia industriale scompare. Ora, come il signor ministro sa che vi è un sesto di aristocrazia industriale? Questo è contrario alla presunzione che nasce in chi conosce il nostro paese e ne esamina la storia.

Da noi erano divise le industrie, come sono ancora adesso divise in frazioni, generalmente, le proprietà rurali. Ed a proposito di proprietà rurali, addurrò un esempio, che dovrebbe colpire il signor ministro. Egli ha detto: vedete, calcolando al 5 per cento della rendita l'imposta che si ricava dalla legge attuale, ne nascerebbe la conseguenza che il paese non avrebbe che 60 milioni di rendita industriale. Ma io gli domando, se calcolando anche al 5 per cento o, se vuole, al 10 l'imposta prediale, egli crederà alla conseguenza che il nostro paese non abbia in rendita prediale che la somma che in proporzione si ritrarrebbe. Noi appunto abbiamo una grande quantità di predii i quali non sono colpiti o non pagano in proporzione della loro rendita, come abbiamo ancora grandissimi capitali e larghe industrie che sfuggono alla tassa, appunto perchè non si è adottata una misura generale di applicazione dell'imposta alla rendita. Ciò non toglie che vi siano industrie sovraccaricate dall'imposta. Io non veggio che il signor ministro abbia risposto a questa difficoltà. È vero, o no, che il piccolo industriale non può accostarsi a queste industrie se egli non può pagare il diritto di 150 lire per gli uni, di 75 per gli altri? Questo è verissimo, indubitabile, non si può negare; ed in tal guisa si mette un divieto insuperabile al lavoro e sono violati i principii della giustizia e quelli sanciti dallo Statuto.

Piaciavi, o signori, di prendere in considerazione questa condizione di cose, e, adottando qualche spediente che offra ai nostri industriali una prospettiva di ottenere qualche atto di giustizia, voi riaprirete la sorgente della prosperità.

Il mondo morale è una massa inerte come il mondo fisico. Come questo è vivificato dalla luce e dal calore, così l'altro è vivificato dall'intelligenza e dal lavoro. Voi avete una legge la quale vieta, opprime l'intelligenza ed il lavoro sin nei loro primi sviluppi; voi fate come quel tale che aveva la gallina dalle ova d'oro. Coll'impedire il libero esercizio dell'intelligenza e del lavoro, voi sopprimete le sorgenti della prosperità e della ricchezza. La vostra imposta non è soltanto una grande ingiustizia, essa è anche un grande errore economico.

L'effetto del mio emendamento è appunto di assicurare un mezzo di rettificazione, perchè nessuno possa essere costretto a pagare in proporzione maggiore dei suoi redditi, e perciò assorbente dei suoi capitali, proibitiva del suo lavoro.

Ecco lo scopo cui tende il mio emendamento, e perchè lo mantengo.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

DI REVEL, relatore. Debbo anzitutto rispondere a una osservazione dell'onorevole Sineo intorno alla dichiarazione da me fatta, di respingere, cioè, la sua proposta a nome della Commissione.

Io era certo che la maggioranza che aveva assentito al pro-

getto, che come relatore ho presentato, non ne avrebbe accettato un altro che ne distruggeva compiutamente l'economia, non solo, ma il principio stesso da cui s'informa. Infatti, consultata la maggioranza della Commissione, essa confermò la mia asserzione, ed è quindi a suo nome che ora respingo la proposta dell'onorevole Sineo.

Aggiungerò ora una osservazione che mi riflette personalmente. Egli ha detto come in occasione della discussione della legge del 1851, che aveva per base le consegne, io non facessi opposizione. Veramente io non l'ho fatta, ma per una buonissima ragione: ed è che io a quell'epoca era a Londra incaricato di una missione del Governo.

Ciò detto, mi sia permesso osservare all'onorevole Sineo che può benissimo citarsi, a riguardo delle cose da lui dette, un assioma che generalmente è pieno di verità, che, cioè, chi troppo vuol provare, finisce col provar niente. Egli per provarvi che le tasse, come sono proposte per le industrie comprese nella tabella A, modificata dalla Commissione, riescono di tanto aggravio da impedire assolutamente l'esercizio del commercio e delle industrie medesime, e che sono circondate come da una specie di barriera doganale, attraverso la quale niuno potrebbe passare, se non se pagando un enorme dazio, portò l'esempio del mercante di buoi, il quale, secondo lui, dovrà pagare 75 lire per la vendita di un paio di buoi. Io sono perfettamente con lui d'accordo che, se ogni vendita di una coppia di buoi dovesse essere sottoposta al pagamento di 75 lire di diritto al favore del Governo, converrebbe certamente abbandonare l'uso delle carni. Similmente egli disse che in Torino un povero sarto dovrà pagare 75 lire di tassa per poter fare un abito. Ed io sono ancora con lui d'accordo che, se un sarto dovesse pagare 75 lire per fare un abito, probabilmente non ne farebbe nessuno; ma, se questo negoziante di buoi, a vece di fare una sola volta il suo commercio, lo ripete le venti, le trenta, le cinquanta, le cento volte all'anno, io credo che allora potrà benissimo pagare 75 lire. Così il sarto, se invece di fare un solo abito ne farà qualche centinaio nel corso dell'anno, troverà anch'esso il modo di pagare le 75 lire sugli utili, del resto, come ben si sa, assai larghi di quella industria.

Io quindi mi permetto di dire al deputato Sineo che questi argomenti non hanno valore alcuno, e che non sono degni dell'oratore che li ha presentati, nè tali da portare una convinzione nella Camera, perchè evidentemente conducono a tale assurdo che io quasi non avrei dovuto rilevarli.

Del resto, ripeto che l'emendamento dell'onorevole deputato Sineo, non è un emendamento, ma un totale cambiamento di sistema; ed allora tanto varrebbe che egli avesse continuato ad oppugnare direttamente il principio della legge e ne avesse proposto il rigetto.

Questo è in sua facoltà di farlo con quei migliori modi che stima. Ma mi permetta che gli dica che non è punto razionale il farsi a proporre a titolo di emendamento un principio che varia, non solo la proposta del Governo e della Commissione, ma capovolge interamente tutto il progetto; sicchè, quando venisse adottato, costituirebbe la base di una nuova legge, e richiederebbe un complesso di nuove e molteplici disposizioni per metterlo in esecuzione.

Mi giovo pure dell'opportunità per rispondere a quanto ha detto l'onorevole Casaretto. Relativamente ai computi che egli ha fatti, dirò schiettamente che non sono riuscito a capirli; perchè egli li ha basati sopra dati che non sono apprezzabili nel senso in cui li ha presentati.

Noi abbiamo la tabella A che, secondo la legge del 1855, contiene un diritto fisso unico per classe e per centro di po-

polazione. L'attuale tabella che si presenta che cosa propone? Propone che questo diritto unico, che esiste per ogni classe e per ogni centro di popolazione, sia diviso in tre, cioè che l'attuale diritto fisso resti la metà, che il diritto maggiore sia aumentato della metà e che per formare il diritto minore si diminuisca questo medesimo diritto della metà. Poi abbiamo la graduazione forzata. Come opera questa graduazione? Non vuole comprendere nel primo grado che abbiamo accresciuto della metà che uno solo sopra sei; nel grado medio, che abbiamo conservato, che due, e il rimanente, cioè tre sopra sei, nell'infimo grado.

Ora questi ultimi vengono effettivamente a pagare meno della metà di quanto hanno finora pagato. L'effetto poi della riduzione a metà del diritto a beneficio di costoro, fino ad ora tassati con eguale diritto che quelli del grado medio, si manifesta in una proporzione assai maggiore che non sia quella che risulterebbe dalla detrazione di un sesto, perchè, oltre all'essersi estesa sino a lire 15 l'esenzione riguardo al ventesimo degli alloggi che si arrestava al diritto di lire 12, si è accresciuto considerevolmente il numero delle quote godenti dell'esenzione per effetto della riduzione a metà di una metà delle quote medesime.

Evidentemente è impossibile, senza dati statistici, di fare un computo esatto a questo riguardo. Non è che in complesso che si possa fare; ma complessivamente mantengo che i contribuenti designati nella tabella A verranno a pagare un sesto meno di quello che hanno sinora pagato. Un'altra somma in meno pagheranno ancora per effetto delle esenzioni concernenti gli alloggi; ed infine un'altra minore per essersi portati alla metà i diritti pagati da coloro che non esercitano le loro industrie in locali coperti, ma all'aria libera.

La massa, ossia il numero di questi contribuenti, io lo ignoro, e l'onorevole Casaretto non lo conosce meglio di me; ma so di sicuro che questa classe, che è la meno agiata e, si dica pure, la più povera, è quella che verrà a provare il maggior giovamento in dipendenza di questa legge; quindi non posso darvi ragione che si voglia contrastare una modificazione che ha per conseguenza un sì largo beneficio alle classi meno agiate.

Verrà la discussione sulle graduazioni, e allora si vedrà che egli è realmente un sesto che noi deduciamo sui compresi più nell'una che nell'altra classe. Intanto ritengo che questa distribuzione sia la più razionale. Questi argomenti riguardano la questione presa in complesso, perchè nei particolari nessuno di noi è in grado di poterlo fare, privi quali siamo dei dati necessari; e, quand'anche li avessimo, sarebbe impossibile di poter arrivare a determinare la proporzione di quota per ciascuna industria in modo che regga ad un computo aritmetico.

Sempre considerata la questione in termini generali, io toccherò ora agli argomenti che furono opposti dal signor ministro delle finanze.

Io citerò alcune cifre che ho desunte da documenti che ho sotto gli occhi, e che ognuno può consultare nella Biblioteca, cioè dal bilancio della Francia del 1856.

Il principale dell'imposta delle patenti in Francia è di 38 milioni 640,000 lire; i centesimi addizionali fissi senza applicazione speciale, conseguentemente centesimi che si versano a favore dell'erario, sono 2,886,000 lire. Il complesso è dunque di 41,496,000 lire.

Il nostro principale, senza i centesimi addizionali di sovrimposta, è di 3 milioni; ed io lo ritengo tale, perchè fu votato da voi in tale somma per il 1855 e per il 1856.

Se moltiplichiamo dunque il nostro principale di 3 milioni

per sette, in relazione al ragguaglio che corre tra la nostra popolazione e quella della Francia, noi avremo la cifra di 21 milioni, che è quanto dire che da noi pagasi la metà meno di quanto si paga in Francia e che, per essere a livello di essa, a vece di tre milioni, ne dovremmo pagare sei.

Io non prendo già questa argomentazione come assoluta; so bene la differenza che passa tra lo stato dell'industria e del commercio in Francia, e quello del nostro paese; ma io addussi questo esempio solo per dar a dividere che, presa nel suo complesso, una tassa di tre milioni è un'imposta che si può dir mite anzi che no.

Vi addurrò ancora un altro esempio: nel 1848, quando si dovette ricorrere nel nostro paese ad un prestito forzato, il nostro commercio fu tassato per sei milioni, basando i calcoli come se dovesse contribuire nella ragione stessa del 10 per 100, che si è calcolata per le possidenze territoriali e per i capitali ipotecari. Ebbene, questi sei milioni furono ripartiti colla massima facilità, e nessuno si dolse che fosse stato gravato di più di quanto doveva.

È vero, mi direte, che allora si trattava di prestito e non di tassa. Sono d'accordo; ma convien pur anche riconoscere che in quei momenti un prestito forzoso ben si poteva temere che ritenesse più della tassa che non del prestito; eppure questo balzello fu pagato senza difficoltà.

Ora domando io se dal 1848 il commercio e l'industria non abbiano preso uno sviluppo infinitamente maggiore, e se si possa attualmente dire insopportabile una tassa che venga a colpire per una somma relativamente così tenue il commercio e l'industria sviluppati quali sono al giorno d'oggi.

Neppure io ammetto l'esattezza dei calcoli che ha fatti l'onorevole deputato Casaretto, per dire che la proporzione non si debba stabilire in ragione di popolazione ed in ragione di quanto si paga, ma si debba stabilire fra le tasse medesime. Egli ha detto: prendete tre milioni per i profitti industriali e commerciali, e guardate in che relazione stanno coll'imposta territoriale. Ma qui mi rincresco di dovergli osservare che egli, per agevolare il suo calcolo, ha ommesso qualche cosa che è pure discretamente importante; parlando di tributi territoriali, egli ha, cioè, ommesso l'imposta che paga la proprietà fabbricata, che in Francia figura nel computo dell'imposta fondiaria. Computi per un istante l'imposta dei fabbricati coll'imposta fondiaria, e ne vedrà uscire un ben diverso risultato. Nel nostro Stato si pagano per la fondiaria 11 milioni in terraferma e due milioni in Sardegna, che fanno 13 milioni; quattro milioni per i fabbricati, fanno 17 milioni; a questi si aggiungano, senza esitanza, 14 milioni di sovrimposta locale, e si giungerà ad avere la cifra che io ho indicata. E questo non lo avventuro già leggiermente, ma lo dico perchè sono fatti già constatati in una recente discussione.

Si noti come le sovrimposte locali fin dal 1834 ascendesero già alla somma di lire 14,970,000 circa annue, cosicchè si può asserire senza esitanza che quest'anno saliranno a 17 milioni.

Ora si deduca pure dal complesso delle sovrimposte provinciali e locali quella porzione che può essere riservata sulle imposte sulle patenti e sul personale mobiliare, la quale, a termini della legge che abbiamo votato non ha guari, non potrà oltrepassare mai il 50 per 100, ed allora si vedrà che io non ho esagerato per nulla nel dire che la proprietà territoriale negli Stati nostri è colpita d'oltre 50 milioni di lire.

In riassunto pertanto io dico che, considerata complessivamente la tassa delle patenti ascendente a tre milioni, è mite anzichè no, e che i contribuenti contemplati nella tavola A formano il massimo numero degli imposti: e che formino

questo massimo numero, se non lo posso rilevare con piena certezza, lo posso però desumere per approssimazione da parecchi elementi.

L'onorevole ministro delle finanze mi ha consegnato ieri uno stato dei prodotti massimi, medii e minimi, che furono prescritti farsi dagli agenti dell'amministrazione nel 1852, quando precisamente si trattava di tassare i contribuenti sulle dichiarazioni da controllarsi. Lo stato che egli mi ha rimesso si riferisce alla città di Genova. Esso comprende distintamente l'indicazione del numero e della natura delle professioni, arti e commerci, per ordine alfabetico, che esistevano in Genova in quel tempo. In complesso erano 5210. Io per corsi passo a passo la qualità di questi esercizi, ed ho tolto da questo stato quel numero di esercizi che non sono compresi nella tabella A, per vedere quanti si sarebbero potuti accogliere in detta tabella, di cui ora si discute, ed ho trovato che all'incirca, su 5210 esercenti, 1404 devono esserne eliminati siccome estranei alla medesima, così che ne rimangono, propri di quella tabella, 3866.

Come vedete, questo non è un indizio senza peso per non concludere che realmente, almeno i tre quarti dei contribuenti alla tassa patenti sono compresi nella tavola A, e che quindi con questa legge noi facciamo ad essi un beneficio ben rilevante, che dobbiamo essere soddisfatti di poter fare, e che potremo allargare quando questa legge (la quale, ripeto, non deve avere la nostra sanzione che per un anno) ci venga nuovamente presentata corredata di quegli elementi di cui lamentiamo la completa assenza. Ma intanto noi camminiamo nella via che conduce ad agevolare ai contribuenti meno agiati il pagamento delle loro tasse, ed è questo lo scopo precipuo cui dobbiamo mirare.

CASARETTO. Mi rincresco di dover prendere la parola più sovente che non desidero, ma vi sono costretto, giacchè è la terza o la quarta volta che in questa Camera, nel confronto che io faccio tra le proporzioni che serbano fra loro le diverse imposte rispettivamente in Francia e quelle proporzioni che tengono fra noi le imposte simili, mi si risponde: ma voi non aggiungete i centesimi addizionali. Questo l'ha detto poco fa il signor ministro delle finanze, e l'ho combattuto; ed ora viene nuovamente a ripeterlo l'onorevole relatore della Commissione. Ora io sfido qualunque nella Camera, che conosca gli elementi dell'aritmetica e dell'algebra, a dirmi se variano le proporzioni dal momento che i centesimi addizionali sono imposti tanto sulla tassa patenti come sull'imposta territoriale; è, ripeto, una questione di equazione aritmetica.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. I centesimi addizionali bisogna metterli da una parte e dall'altra.

CASARETTO. Li ho messi per entrambe le imposte in Francia. Dunque la proporzione non è sbagliata.

Giacchè ho la parola, risponderò a due altre obiezioni che mi furono fatte dall'onorevole relatore.

Egli mi disse che i dati su cui ho basati i miei calcoli non avevano alcun fondamento. Io gli risponderò che alcuni di questi dati erano esattamente fondati, altri, se non erano esatti, erano però approssimativi. Del resto questi calcoli approssimativi io li ho desunti da ciò che ha ammesso lo stesso signor ministro; a lui la colpa se sono sbagliati, ciò che non credo.

Risponderò ancora al rimprovero che mi fu fatto dall'onorevole relatore, cioè che nel fare il confronto tra il prodotto dell'imposta sulle patenti ed il prodotto dell'imposta territoriale in Francia, io aveva ommesso un grande elemento, la tassa sui fabbricati.

Or bene, io debbo osservare prima di tutto che ho forse esagerato, ma in senso contrario alla mia proposta, perchè io, desumendo i miei calcoli dal bilancio francese del 1855, aveva messo per base che l'imposta sulle patenti producesse 50 milioni, mentre da ciò che venne dicendo l'onorevole signor relatore, come ha anche detto poc'anzi il signor ministro, l'imposta pel 1856 si limitava a 40 milioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La principale.

CASARETTO. Coi centesimi addizionali, disse il signor relatore...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Coi due centesimi di riscossione, ma non coi dipartimentali.

Coi dipartimentali va a milioni 50 e coi comunali a milioni 89. Veda il bilancio del 1855.

CASARETTO. Io non ho tempo di verificare le cifre, e perciò ammetto questa dichiarazione, tanto più che io era partito dalla cifra di 50 milioni pel 1855.

Ma io farò osservare che, se ho ommesso di aggiungere la tassa dei fabbricati, ho pure ommesso di aggiungere per la Francia la tassa delle porte e finestre, la quale, alla fine dei conti, è un'imposta sui fabbricati.

Ora, aggiungendo all'imposta prediale quella dei fabbricati, abbiamo 297 milioni. Cosicchè la proporzione della tassa patenti sarebbe sempre di un sesto, mentre fra noi, anche aggiungendo alla tassa territoriale quella sui fabbricati, e facendo un totale di 18 milioni, la tassa patenti sarebbe ancora poco meno di un quinto.

SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

SINEO. Il signor relatore, con una vivacità che gli è rara, ha creduto di dovermi rimproverare che io presentassi argomenti non degni di questa discussione. Io dirò per contro che non è coerente al suo consueto modo esplicito di spiegarsi il travisare i miei argomenti per combatterli più facilmente. (Rumori al centro)

DI REVEL, relatore. Io lascio la Camera giudice.

SINEO. Il signor relatore ha portata la questione sul mercante da buoi e sul sarto; ha supposto che tutti avessero un capitale per comprar mille buoi e rivenderli; per fare cento abiti e rivenderli.

Io ho detto, e nessuno può contrastarlo, e quindi credo aver addotto un argomento degno di essere sentito e valutato dalla Camera e dal signor relatore, cui sfido a combatterlo, io ho detto che la legge, qual è, se non viene modificata colla mia proposta, impedisce la piccola industria, impedisce che si comprino con poche centinaia di lire due, tre, quattro paia di buoi, per rivenderli entro il mese, entro l'anno. (Izarità e rumori)

Sicuro, si riproduce più volte il capitale, si comprano piccoli buoi e si rivendono... (Risa) Tutti gli agricoltori sanno che questo commercio si può fare sopra una piccola scala, con un piccolo capitale.

Io dico parimente che con un capitale piccolissimo un uomo, se non può comprar la stoffa per cento abiti, nè può far uno ogni mese, ogni anno. Perchè volete impedire questa piccola industria? Ed io dico appunto che la patente impedisce il lavoro a chi non ha capitali per farlo in grande. Questa proposizione non mi si può negare; ed io dico che questo è contrario allo Statuto, contrario alla libertà individuale, e che la legge che toglie in questo modo la libertà del lavoro è una legge sommamente perniziosa, contraria allo Statuto ed immorale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Sineo, così concepita:

« Gli esercenti contemplati nella tavola A, annessa alla legge del 7 luglio 1855, saranno ammessi a fare la consegna dei profitti netti che essi avranno ricavati coll'esercizio delle loro industrie nel corso dell'anno 1855. In questo caso saranno sottoposti ad una tassa del 5 per 100 della rendita che risulterà dalla loro consegna. »

(È rigettata.)

La parola spetta al deputato Pietro Mazza.

MAZZA P. In una delle ultime tornate, parlando io nella discussione generale, proponeva che, a somiglianza di quanto si era praticato nella tabella B, anche per la tavola A il ripartimento della tassa non si facesse soltanto in tre gradi, ma in quattro. Così, io diceva, verrebbe assai migliorato l'assetto dell'imposta; così si verrebbe ottenendo una maggior proporzione della tassa coi lucri degli esercenti; così verrebbe conseguito quel maggior alleviamento dei contribuenti che è nel nostro voto comune, e che è il fine precipuo della proposta legge. Io rinnovo, a proposito dell'articolo primo che ora cade in discussione, la stessa proposta.

Nel corso dei dibattimenti seguiti, il Ministero venne gravemente appuntato di avere proceduto, riguardo a questa legge provvisoria, senza l'opportuno corredo di dati statistici. Ma io osservo, quanto alla tabella A, che il principio seguito dal Ministero, e che ci si propone di adottare, è indipendente al tutto da questi dati. Qual è difatti il principio che il Ministero ha seguito in questa legge? Egli ve lo ha ampiamente dichiarato anche quest'oggi; il principio seguito (parlo specialmente della tavola A) fu di aumentare alquanto la tassa per i più facoltosi e diminuirli di alquanto per i meno agiati. Ed a questo fine, tenuto per media l'attuale diritto fisso, si è aumentato della metà per una parte, si è diminuito della metà per l'altra parte.

Ora a che avrebbero servito, dirimpetto a questo principio, i dati statistici? A null'altro per fermo che a rettificare la classificazione già fatta, a mettere ciascuno dei contribuenti della tavola A a suo luogo, cioè nel luogo corrispondente ai lucri della sua professione, e a seconda dei risultati ottenuti per mezzo di quei dati statistici.

Per quanta, difatti, possa essere la diligenza con cui vennero composte le tabelle attuali, può essere, per esempio, che uno o più commercianti siano assegnati alla prima classe, i quali, pei loro lucri, debbono essere iscritti nella seconda; che altri, i quali sono assegnati nella seconda, debbano riportarsi nella terza; e così via discorrendo.

Ma, sia che si fosse proceduto coi dati statistici, sia che non si fosse proceduto coi medesimi, il principio sarebbe sempre stato lo stesso, cioè aumento della tassa pei più facoltosi, e diminuzione della medesima pei meno facoltosi.

Quanto poi al raccogliere, ordinare, vagliare tutti questi dati, dedurne le inferenze opportune, egli è evidente che la bisogna era molto ardua per le centinaia di professioni in cui si parte la tabella A, la quale comprende la generalità dei commercianti.

Dico che la bisogna sarebbe stata molto ardua, ed un tempo lungo sarebbe richiesto per operare le opportune traslazioni dei commercianti assegnati ad una categoria, i quali avrebbero dovuto recarsi ad un'altra. Attesa pertanto la difficoltà di questa bisogna, atteso il tempo che si sarebbe richiesto per operare questa radicale riforma, era forza abbandonare affatto il progetto provvisorio; o, se pure si voleva provvedere alle più urgenti domande dei contribuenti aggravati, era d'uopo attenersi alla via seguita, la quale è buona, ma non è

buona che in generale, e può essere, bisogna confessarlo, ingiusta in molti casi speciali.

A riparare in qualche modo a queste parziali ingiustizie nell'aumento della tassa, mi pare che, oltre i mezzi che verranno producendosi nel corso di questa discussione, torni specialmente acconcio l'abbondare dall'altra parte nelle riduzioni, e graduare per tal modo la tassa, che si possa dire veramente che le più piccole fortune sono aggravate il meno possibile. È appunto a questo fine che io proporrei che il ministro facesse ancora un passo nella via di graduazione in cui sapientemente è, a mio credere, entrato, ed istituisse per i contribuenti della tabella *A* un quarto grado, come si è già praticato per i contribuenti della tabella *B*. Questo quarto grado potrebbe essere della metà all'incirca della cifra attribuita ai contribuenti del terzo grado; e, per tal modo, il terzo grado verrebbe ad essere mediano fra il quarto ed il secondo.

Se non che mi accorgo che il signor ministro può presentarmi un'obiezione assai grave, ed è che nessun *minimum* di contribuenti essendo assegnato al terzo grado, una troppo gran quantità di essi si affollerebbe nell'ultimo con discapito non lieve della finanza.

Riconosco la gravità di questa obiezione; ma appunto perchè ne riconosco la gravità, e volendo tuttavia la riforma che propongo, io non avrei difficoltà di aderire che anche un *minimum* di contribuenti fosse assegnato al terzo grado, e questo sarebbe, per esempio, del terzo.

Io aderirei tanto più a questa istanza, qualora mi venisse fatta, in quanto che non lieve da una parte sarebbe il vantaggio dei piccoli contribuenti, e dall'altra la diminuzione per le finanze non sarebbe grave. Infatti, essendo assegnato coll'attuale progetto del Ministero un sesto dei contribuenti al primo grado e un terzo al secondo, che fanno tre sestimi, ed ora assicurandosi, mediante la mia proposta, un altro terzo al terzo grado, che fanno cinque sestimi, resterebbe solo una metà dei contribuenti per l'ultimo grado, i quali non sarebbero ancora esentati, ma pagherebbero la metà dell'imposta assegnata ai contribuenti del terzo.

In forza di queste osservazioni, e mediante questa limitazione che io non avrei difficoltà di consentire, spero che il Ministero non vorrà rifiutare la mia proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mazza.

(È appoggiata.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La graduazione proposta dall'onorevole deputato Mazza non la posso accettare per diversi motivi. Il primo si è che collo stabilire un nuovo grado alla tabella *A*, e portarla a quattro per ogni classe e per ogni centro di popolazione, si perverrebbe ad un numero immenso di suddivisioni, e si moltiplicherebbero talmente le minime quote, che ne nascerebbe senza fallo un grave imbarazzo per riscuoterle.

In secondo luogo poi a me sembra che ciò darebbe un maggiore arbitrio di quello che sia necessario per l'eseguimento della legge al Ministero; questo è evidente.

Nello stato attuale vi è una graduazione forzata della metà, cioè di un sesto pel primo grado, di un terzo pel secondo e l'altra metà è libera, e può per conseguenza essere collocata tutta nel terzo grado.

Se invece, oltre al sesto ed al terzo, che sono già forzatamente collocate nel primo e nel secondo grado, l'onorevole deputato Mazza dà ancora al Ministero ed ai suoi agenti, non già la facoltà, ma l'obbligo di mettere ancora il terzo sopra

l'altra metà, viene ad accrescere di un terzo di più la classificazione obbligatoria.

MAZZA P. Obbligatoria sì, ma a totale vantaggio dei piccoli contribuenti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Ma allora bisogna che si spieghi meglio, giacchè lasciando, come ha detto, nello stato attuale la proporzione per la classificazione obbligatoria, un sesto deve portarsi al primo e un terzo al secondo grado; e creandosi da lei un quarto grado, colla dichiarazione che nel terzo si debba ancor mettere di diritto un sesto, questo deve operarsi sulla seconda metà, che ora cadrebbe sul terzo grado, quindi non avrebbe più che un terzo disponibile per collocare nel quarto grado, invece che ora ha una metà intera da poter collocare nel terzo. Dunque ben vede che, invece di fare un favore ai contribuenti, arrecherebbe loro uno svantaggio.

La terza difficoltà poi consiste in ciò che, se occorrono già molte operazioni per stabilire queste tre graduazioni nei ruoli, esse cresceranno a dismisura quando se ne debbano stabilire quattro. Infatti, stando la tavola come è proposta, la cosa non presenta grandi difficoltà; si prende, ad esempio, il secondo grado, se ne accresce la quota di una metà e si stabilisce il primo, si diminuisce della metà e si stabilisce il terzo grado.

Egli è evidente pertanto che collo stabilire un quarto grado bisogna variare affatto la proporzione; bisogna fare dei confronti molteplici tra esercenti ed esercenti, ed accrescere di assai il lavoro. Dunque ben vede la Camera che questi motivi sono abbastanza gravi; senz'altro, come osservava dapprincipio, gravissima è pur quella di sminuzzare soverchiamente le quote. Si badi, per esempio, dove si trovano le quote di quattro, di tre, di una lira, ognuno ben vede che un'ulteriore suddivisione avrebbe per effetto che si stabilirebbero quote veramente insignificanti.

Del resto, a me pare che, quando con questa graduazione si giunge già a ripartire in tre gradi la tassa attuale, e si stabiliscono tre categorie, vi ha già un mezzo sufficiente per tassare i contribuenti secondo i loro proventi; che, se si vuole ancora suddividere queste categorie, non si farà altro che moltiplicare le difficoltà senza vantaggio reale dei contribuenti.

Quindi con mio rincrescimento sono obbligato a respingere l'emendamento dell'onorevole mio amico Mazza.

DI REVEL, relatore. A nome della maggioranza della Commissione, consultata a questo riguardo, debbo altresì dire che essa non può accettare l'istituzione di questo quarto grado.

Essa non lo può accettare, perchè evidentemente, trattandosi di una legge, la quale io mantengo tuttavia non dovere aver effetto che per l'anno 1856, coll'introduzione di un quarto grado, noi veniamo a complicare di molto le operazioni occorrenti per la sua applicazione. Ma osservo ancora che, se l'aumento di un grado può avere un'entità là dove si tratta di graduare esercenti di una medesima professione, non può questa utilità aver luogo nella graduazione di quelli compresi nella tabella *A*. E mi spiego.

Nella graduazione delle tabelle *B* e *C* si graduano assieme professionisti d'una identica natura: quindi può capitare, per esempio (faccio un supposto), che non si trovi quel numero d'esercenti aventi una data rendita per essere collocati in un determinato grado, per cui si possa fare una certa violenza, direi, allo stato delle cose per compiere il voto della legge: ma la graduazione degli esercenti compresi nella tabella *A* ha luogo cumulativamente per tutti gli esercenti compresi

nella medesima classe. Quindi non si può dire, per esempio, pei carrozzai, voi dovrete porne tanti nel primo grado, tanti nel secondo, ed il rimanente nel terzo, perchè può succedere, siccome la graduazione dev'essere l'effetto della misura dei profitti degli esercenti compresi in quella classe, può succedere che una data arte, un dato esercizio, non abbia alcuno da collocare in primo grado, mentre un altro esercizio ne avrà una gran quantità, e forse la totalità. Dunque la Camera ben vede che la necessità di sminuzzare maggiormente i gradi, se può avere un'utilità nelle altre tabelle, non ne ha alcuna relativamente alla tavola A, perchè, graduandosi gli esercenti cumulativamente, non per natura di esercizi, ma per classi, cioè per gli esercenti compresi in una determinata classe la graduazione avendo luogo cumulativamente, questa ingiustizia, alla quale l'onorevole preopinante vorrebbe rimediare, si ripara per sua natura stessa. Infatti, prenda ad esempio (giacchè bisogna venire ad una applicazione per rendere la cosa più chiara) la prima classe della tabella A. In essa vi sono albergatori, argentieri, caciaiuoli, carrozzai, cartai, chincaglieri, negozianti in cotone filati, cartolai, insomma vi hanno più di 35 esercizi diversi, i quali dovranno essere graduati cumulativamente.

Ora, fra questi esercizi forse gli argentieri saranno quelli che verranno considerati come aventi maggiori lucri, e saranno portati nella prima classe in una proporzione maggiore che gli altri; invece i tintori, i pellicciai, i negozianti di mode e altri simili, che sono pure compresi in quella classe, saranno forse messi nell'infimo grado. Cosicchè ben vede la Camera che la necessità di aumentare il numero dei gradi, se può avere un fondamento altrove, in questa tabella non l'ha, perchè questa graduazione non colpisce gli esercenti una medesima industria, ma colpisce in massa gli esercenti che sono compresi nella stessa tabella.

Per conseguenza io prego la Camera di non ammettere tale proposta come quella che, senza recare un vantaggio sensibile ai contribuenti, arrecherebbe solamente un grandissimo inconveniente nell'applicazione della tassa.

Badate, o signori, che coloro i quali debbono fare queste gradazioni sono uomini che fanno parte dell'amministrazione comunale. Ora a costoro riuscirà agevole la distribuzione in tre gradi, perchè i paragoni si fanno più facilmente in tre che non in quattro. Quando avranno determinato chi siano quelli che devono essere posti nel primo grado, fra gli altri da collocarsi nei due rimanenti le classificazioni rimangono più facili; invece, se vi fate a stabilire un grado di più, io credo che, ben lungi dal migliorare la legge, la renderete di più difficile esecuzione, e forse introdurrete un maggior numero di discrepanze di quello che arrecherebbe, perchè, lo ripeto, è impossibile in queste cose l'avvicinarsi ad un principio di giustizia assoluta.

MAZZA P. Il signor ministro non mi ha ben compreso, oppure io mi sarò male spiegato, relativamente alla mia proposta circa al *minimum* che non avrei dissentito di arrecare al terzo grado.

Io aveva detto: il progetto del Ministero assegna un sesto dei contribuenti al primo grado, ne assegna al secondo un terzo; io ne assicuro un altro terzo al terzo grado. Ciò farebbe cinque sestieri, e quindi vi sarebbe un sesto solo di contribuenti che cadrebbe nell'ultimo grado. Quindi, certamente, non molto grave dispendio ne verrebbe per la finanza.

Spiegate in questo modo le mie espressioni, non comprendo l'altra risposta fatta dal signor ministro, cioè quanto al maggior arbitrio che io darei al medesimo circa il ripartimento della tassa di cui si parla.

Vi è infatti un *minimum* assicurato pel primo grado, ve n'è un altro assicurato pel secondo grado; il resto dunque degli esercenti cadrebbe forzatamente nel terzo grado. Io voglio che di questi esercenti, che cadono nel terzo grado, anche una metà possa essere assegnata ad una categoria inferiore. Non veggo, in conseguenza, come l'arbitrio del signor ministro si aumenti per questa facoltà. Io credo che la metà di questi esercenti, cioè quelli di essi che ricavano un minor lucro dalla loro professione, sarebbe assai vantaggiata dalla predetta suddivisione.

Del rimanente la mia proposta mette la tavola A del progetto di legge, di cui si tratta, molto più in armonia con tutte le altre tavole. Infatti, nella tavola B vi è il quarto grado, e vi è pure nella tavola C, per quando riguarda le città di Torino e di Genova. Ora, io non so perchè debba introdursi il quarto grado pei banchieri, per gli agenti di cambio, per gli avvocati, per i medici, e non si voglia introdurre per tutte le professioni contemplate nella tavola A, che è a gran preda la più rilevante di tutte.

Il ministro e, se non erro, anche il signor relatore soggiungevano che, coll'attuale suddivisione, si giunge a proporzionare sufficientemente la tassa, in guisa che nessun contribuente potrà lagnarsi della gravità dell'imposta. Io credo che questo non sia. E, valga il vero: si passino in rassegna tutte le professioni che sono assegnate alla prima classe, per esempio, i chincaglieri, i merciai all'ingrosso, gli albergatori, i trattori, i negozianti di abiti fatti, ecc. E si consideri che al terzo grado di questa prima classe si è stabilita in Torino ed in Genova la tassa di 150 lire. E questa tassa apparirà evidentemente soverchia per quella parte di negozianti di abiti fatti, di albergatori, di trattori, che sono meno degli altri forniti di capitali, che hanno locali meno ampi e meno splendidi arredi. Tutti sanno ancora che il guadagno di siffatti esercenti varia grandemente da un punto all'altro della città; è minimo in una data via, e per date circostanze è massimo in un'altra e per circostanze diverse. Quello poi che dico rispetto agli esercenti di prima classe in Torino ed in Genova, può ancor meglio applicarsi agli esercenti delle provincie, sì che ho saldo motivo di credere che, se si adottasse anche per essi un quarto grado, la tassa si potrebbe molto meglio proporzionare ai loro lucri e divenire comportevole a tutti.

Comunque sia, io feci evidentemente questa proposta per distribuire più equamente la tassa, e per ottenere quel maggior alleviamento dei contribuenti che noi tutti ci proponiamo, e che è il principale intento della tassa in discussione. Io credo questa suddivisione necessaria per tutte le professioni contemplate in questa tabella. Del rimanente, poichè il Ministero e la Commissione non vogliono aderirvi, io, anche per non recare maggior incaglio all'approvazione di questa legge provvisoria, che stimo utile nel suo complesso ai contribuenti meno agiati, ritiro la mia proposta, contento d'averla fatta, e desidero che delle mie osservazioni si tenga poi conto nella legge definitiva che si discuterà a suo tempo.

PRESIDENTE. Rimane ancora la proposizione del deputato Bottero, il quale chiederebbe la cancellazione della seconda colonna della tabella, che comprende i comuni di oltre 30,000 abitanti.

DI REVEL, relatore. Domando la parola.

A nome della Commissione debbo dire che non credo si vogliano variare le proposte fatte; il Ministero dirà quello che stima. La Commissione ha introdotto uno degli articoli che erano contemplati nel progetto definitivo, cioè quello di non aggravare il capoluogo raccolto in proporzione della sua popolazione considerata per la totalità, ma di gravarlo sol-

tanto in ragione della popolazione raccolta là dove questa non eccede la metà della quantità totale. Se si vuole introdurre anche una gradazione speciale per la città di Nizza, la Commissione non vi può assentire, perchè non vede per ciò motivi sufficienti; ma il Ministero dirà quello che crede, e la Camera giudicherà.

Io non voglio portarmi, direi, propalatore della ricchezza della città di Nizza, che è anche mia patria d'origine, ma dirò che non credo che la condizione sua sia tale da determinare una disposizione speciale a suo riguardo.

La città di Alessandria verrà ad avere un vantaggio dalla disposizione che si introduce, inquantochè realmente più della metà degli abitanti che la compongono è separata in fieramente dal concentrico. La Camera sa quale sia lo stato anormale di questa città rispetto alla sua popolazione.

Nella città di Nizza invece l'abitato è tutto raccolto. Se essa non ha rendite territoriali d'importanza, stante la ristrettezza dei suoi limiti, se non ha commercio in grande, rispetto all'entità dei capitali, ha però un genere di industria, che credo sia uno dei suoi principali, cioè quello dei forestieri che vengono a soggiornarvi, durante la cattiva stagione...

BOTTERO. Domando la parola.

DI REVEL, relatore. Questi forestieri vi stanno per divertimento e spendono largamente, e so che la città di Nizza calcola la rendita che le danno come la principale, direi quasi, delle sue entrate.

Io dunque, come relatore della Commissione ed anche come deputato che ha cura precipua degli interessi generali, calcolando che un minor prodotto importante possa toccare alle finanze da una diversa classificazione, non posso a questa assentire.

La Camera, del resto, determini come crede.

RICARDI C. Io domanderei che, senza fare una questione che si applichi nominativamente alla città di Nizza...

PRESIDENTE. Scusi: non si è proposto per la città di Nizza. Il deputato Bottero ha domandato la soppressione della seconda categoria.

RICARDI C. Nella tabella è portata la città di Nizza, e, per evitare l'altro inconveniente che, sopprimendo la seconda classe, nascesse uno sconcio che turbasse tutta l'economia della legge, della quale intendo anzi agevolare l'andamento, mi pare che nella seconda colonna verticale, invece di « gli abitati di oltre trenta mila abitanti, » si potrebbe dire: « gli abitati di oltre quaranta mila abitanti. »

Nè vale l'osservare che forse nello Stato non vi sia altra città colpita da questa disposizione.

La mia proposta antiverrebbe ad una simile eventualità, togliendo ogni indicazione nominativa di una città, e condurrebbe nello stesso tempo al desiderato scopo, mediante una regola generale, per cui sarebbe colpito chi dovrebbe esserli senza l'iscrizione di una classe apposita per una sola città.

Siccome nella gradazione inferiore si va, per esempio, da 8 a 10, con quella che io proporrei si passerebbe a più di 100 mila.

Dunque più logicamente si dovrebbe fissare, se non di oltre 50 mila, per lo meno 40 mila.

BOTTERO. Risponderò poche parole all'onorevole deputato Di Revel, il quale faceva notare come la rendita principale della città di Nizza sia quella derivante dai forestieri.

Io, a mia volta, gli farò osservare che per questo provento che danno a Nizza i forestieri, Nizza paga già un'eccedenza fuori di ogni proporzione cogli altri paesi dello Stato per l'imposta sui fabbricati.

È vero poi che Nizza ha nell'inverno una grande affluenza di forestieri, ma non ha quei mercati frequentissimi che hanno luogo due o più volte alla settimana nelle città del Piemonte durante tutto l'anno.

E poichè si parlò di Alessandria, Nizza ha essa il vantaggio di essere il centro di tante strade ferrate come Alessandria? Ha essa quell'avvenire che è riservato a questa? Ha essa una guarnigione così numerosa come Alessandria? Ha essa tanti altri vantaggi che ha Alessandria per la sua posizione centrale tra Genova, il lago Maggiore e Torino?

Ma io voterò ben volentieri per la riduzione di tassa che è proposta per la città di Alessandria; solo domando alla Camera di riflettere anche sulle condizioni di Nizza e di ricordarsi di questa considerazione: quando si trattò della tassa personale e mobiliare, si chiese una diversa categoria per Nizza, dove appunto la presenza dei forestieri rende le pignioni più care; non le si volle questa distinzione acconsentire, che era di pura giustizia, e le sarebbe stata utile. Ed ora si fa una categoria a parte espressamente per Nizza nella tassa patenti. Io domando se questo procedere sia veramente equo. Dunque, o concedete questa distinzione anche per la imposta personale e mobiliare, o toglietela per la tassa patenti.

L'ho già detto, non verrò qui a dilungarmi sulle condizioni eccezionali della città di Nizza; esse furono ammesse e riconosciute da tutti i deputati e dal Ministero stesso, quando si trattò della soppressione del porto franco e dei diritti differenziali; tacerò dunque per amore di conciliazione, per non inasprire rancori nella mia città natale; solo invoco da voi un voto di giustizia.

SINEO. L'emendamento proposto dall'onorevole deputato Bottero aveva fatto oggetto di discussione per parte dell'ufficio che ho l'onore di rappresentare nel seno della Commissione, e fu adottato, mi pare, all'unanimità.

Secondo l'attuale progetto di legge, non ci sarebbero più che due sole città che formerebbero questa categoria, cioè Nizza e Cagliari...

BOTTERO. Ho esaminato la statistica; Cagliari sarebbe esente per la mancanza di qualche centinaio di abitanti.

SINEO. Mi proponeva di dimostrare che anche per Cagliari sarebbe ingiusta ed inopportuna la proposta distinzione. Ma, poichè l'onorevole preopinante mi assicura che Cagliari non verrebbe ad esserne colpita, non occorre più che io ne faccia parola.

Limitandomi a Nizza, sarà facile il persuadervi non esservi motivo per gravitare maggiormente su quella città, in confronto delle altre del regno. È un'illusione quella che produce la concorrenza di forestieri in una città. La concorrenza dei forestieri porta un gran numero di proletari i quali vivono appunto con quel piccolo profitto che ricavano dai forestieri. Certamente è una sorgente di ricchezza il concorso dei forestieri. Ma è una ricchezza che raccoglie intorno a sé molte piccole industrie, destituite in gran parte di capitale. Nelle popolazioni di questo genere bisogna avere cura particolare, cura di non aggravare le tasse, che, come ho dimostrato, incagliano realmente il lavoro e l'industria personale.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, dichiaro sciolta l'adunanza. Debbo in questo mentre fare viva istanza ai signori deputati di trovarsi più sollecitamente sia all'aprirsi come al chiudersi delle tornate, perchè altrimenti, come vedono, la discussione procede alquanto lentamente.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.